

AVVISO PUBBLICO

“IMPRESE DI QUARTIERE”

*Programma di incentivi per la costruzione di un sistema commerciale urbano integrato
nelle quattro aree bersaglio della Città di Catanzaro*

PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Strategia Urbana Integrata di Catanzaro
“Rigenerazione, Coesione e Sostenibilità per il Futuro della Città”

Operazione n. 8 - Intervento 8.2: aiuti de minimis a sostegno della creazione, del consolidamento e del rilancio di imprese nei quartieri identitari.

Dotazione Operazione n. 8 € 2.000.000,00

Dotazione Intervento 8.2 € 1.400.000,00

Aree bersaglio Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria, Gagliano

Linee di aiuto Linea 1 - Imprese di Quartiere; Linea 2 - Microimprese e start-up locali; Linea 3 - Resilienza e rilancio imprese esistenti

Annualità di attuazione 2026-2028

Sommario

PREMESSA	6
ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI	6
1.1 FINALITÀ.....	6
1.2 OBIETTIVI SPECIFICI	7
1.3 RISULTATI ATTESI	7
ART. 2 - RIFERIMENTI PROGRAMMATICI, NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	7
ART. 3 – DEFINIZIONI E TERMINI RICORRENTI.....	8
ART. 4 - DOTAZIONE FINANZIARIA E CRONOPROGRAMMA	11
4.1 ARTICOLAZIONE PER LINEE.....	11
4.2 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO.....	12
4.3 RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE	12
ART. 5 - AREE TERRITORIALI AMMISSIBILI.....	12
Art. 6 - SOGGETTI AMMISSIBILI-REQUISITI GENERALI-COFINANZIAMENTO	13
6.1 REQUISITI GENERALI	13
6.3 COFINANZIAMENTO PRIVATO	14
Art. 7 - LINEA 1 - IMPRESE DI QUARTIERE.....	15
7.1 DOTAZIONE E RIPARTO TERRITORIALE	16
7.2 TIPOLOGIA DI IMPRESE AMMISSIBILI	16
7.3 PRINCIPIO DI ADDIZIONALITÀ E DIVIETO DI MERO TRASFERIMENTO.....	17
7.4 MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREESISTENTI.....	18
7.5 ATTIVITÀ AMMISSIBILI-VOCAZIONI TERRITORIALI E FATTORI DI COERENZA	18
7.6 SPESA MINIMA, CONTRIBUTO MASSIMO E INTENSITÀ.....	19
ART. 8 - LINEA 2 - MICROIMPRESE E START-UP LOCALI	20
8.1 DOTAZIONE, SPESA MINIMA, MASSIMALI E INTENSITÀ	20
8.2 ATTIVITÀ ED INTERVENTI AMMISSIBILI.....	20
8.3 PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO.....	22
ART. 9 - LINEA 3 - RESILIENZA E RILANCIO IMPRESE ESISTENTI	23
9.1 DOTAZIONE, SPESA MINIMA, MASSIMALI E INTENSITÀ	23

9.2 PROGETTI AMMISSIBILI	24
ART. 10 – PROGETTI INTEGRATI, CONTRATTI DI STRADA E FILIERE LOCALI.....	25
10.1 – DISPOSIZIONI COMUNI	25
10.2 – PROGETTI INTEGRATI	26
10.2.1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ.....	26
10.2.2 – SOGGETTI PARTECIPANTI E FORMA DELL’AGGREGAZIONE	27
10.2.3 – CONTENUTO DEL PROGETTO INTEGRATO	28
10.2.4 – SPESE AMMISSIBILI.....	28
10.2.5 – PROGETTI INDIVIDUALI DEI PARTECIPANTI	29
10.3 – CONTRATTI DI STRADA	30
10.3.1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ.....	30
10.3.2 – AMBITO TERRITORIALE DEL CONTRATTO DI STRADA	30
10.3.3 – SOGGETTI PROPONENTI E FORMA OBBLIGATORIA DELL’AGGREGAZIONE.....	31
10.3.4 – LINEE DI INTERVENTO AMMESSE.....	33
10.3.5 – CONTENUTO MINIMO DEL PROGETTO.....	33
10.3.6 – SPESE AMMISSIBILI.....	35
10.3.7 – RAPPORTI CON I PROGETTI INDIVIDUALI DELLE IMPRESE PARTECIPANTI	36
10.3.8 – OBBLIGHI DI MANTENIMENTO E VARIAZIONI	37
10.4 – FILIERE LOCALI.....	38
10.4.1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ.....	38
10.4.2 – AMBITO TERRITORIALE E PARTECIPANTI	39
10.4.3 – CONTENUTO DEL PROGETTO DI FILIERA	39
10.4.4 – SPESE AMMISSIBILI.....	40
10.4.5 – RAPPORTI TRA PROGETTO DI FILIERA E PROGETTI INDIVIDUALI	41
ART. 11 – FORMA, INTENSITÀ E MASSIMALI DELL’AIUTO	42
11.1 – DETERMINAZIONE DEL COFINANZIAMENTO	42
11.2 – PROGETTI INTEGRATI.....	42
11.3 – CONTRATTI DI STRADA	43
11.4 – FILIERE LOCALI.....	44

11.5 – RAPPORTI CON EVENTUALI PROGETTI INDIVIDUALI.....	44
11.6 – REGIME DE MINIMIS.....	44
ART. 12 - SPESE AMMISSIBILI E LIMITI DI SPESA	45
ART. 13 - SPESE NON AMMISSIBILI	45
ART. 14 - DNSH E IMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA	46
ART. 15 - REGIME DE MINIMIS, CUMULO E REGISTRO NAZIONALE AIUTI.....	46
ART. 16 – CATEGORIE DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI, ESCLUSIONI E CLAUSOLA DI COERENZA SOSTANZIALE.....	46
ART. 17 - TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELL’ISTANZA E DELLA MODULISTICA ALLEGATA-RICHIESTA DI INFORMAZIONI	48
ART. 18 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	48
18.1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	48
18.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	49
18.3 DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA	49
18.4 SOTTOSCRIZIONE E VALIDITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE	51
ART. 19 - INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE E REGOLARIZZAZIONE	52
ART. 20 - ISTRUTTORIA E PROCEDURE DI SELEZIONE.....	52
20.1 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	52
20.2 LINEE 1 E 3 - GRADUATORIA.....	52
20.3 LINEA 2 - SPORTELLO.....	52
ART. 21 - CRITERI DI VALUTAZIONE ORDINARIA.....	52
PUNTEGGIO E CRITERI ORDINARI.....	53
21.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI QUALITATIVI	54
21.2 SOGLIA MINIMA E CRITERI DI PRIORITÀ.....	55
ART. 22 - CRITERI PREMIALI	55
22.1 RACCORDO DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI CON I CRITERI ORDINARI.....	56
Art. 23 - Tutoraggio e accompagnamento.....	56
Art. 24 - Convenzione di finanziamento e avvio del progetto	56
Art. 25 - Modalità di erogazione del contributo.....	57
Art. 26 - Durata, stabilità dell’operazione e mantenimento	57

Art. 27 - Obblighi dei beneficiari	57
Art. 28 - Variazioni, rinunce, subentri e scorrimento	58
Art. 29 - Revoca, decadenza e recupero.....	58
Art. 30 - Controlli, monitoraggio e rendicontazione	58
Art. 31 - Privacy, trasparenza, pubblicità e comunicazione	59
Art. 32 - Responsabile del procedimento e informazioni.....	59
Art. 33 - Disposizioni finali	59
Art. 34 - Allegati.....	59

PREMESSA

Il Comune di Catanzaro, in qualità di Organismo Intermedio e Autorità Urbana, in attuazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Obiettivo Strategico 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”, Obiettivo Specifico RSO 5.1 “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane”, intende sostenere la riattivazione economica dei quartieri identitari mediante un programma di aiuti alle imprese strettamente connesso agli obiettivi di rigenerazione urbana della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro.

Il presente Avviso si inserisce nell’ambito dell’Operazione n. 8 “Aiuti de minimis a sostegno della creazione e del consolidamento di imprese nei centri storici e nei quartieri identitari” della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro “Rigenerazione, Coesione e Sostenibilità per il Futuro della Città”, finanziata a valere sul PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Obiettivo Strategico 5, Obiettivo Specifico RSO 5.1.

L’Operazione n. 8 non si configura come misura meramente assistenziale o contributiva, ma come strumento di sviluppo urbano integrato volto a costruire un sistema commerciale e produttivo più forte, riconoscibile, sostenibile e connesso alle vocazioni dei quartieri.

L’Intervento 8.2 “Imprese di Quartiere” è rivolto alle attività economiche localizzate o che si localizzeranno nelle quattro aree bersaglio (centri storici) previste dalla Strategia Urbana Integrata di Catanzaro: Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano.

Il presente Avviso tiene conto delle linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 337 del 22 maggio 2026, con la quale è stato approvato l’elaborato progettuale relativo alla Scheda Operazione n. 8, nonché della deliberazione della Giunta comunale n. 542 del 25 agosto 2026, recante l’approvazione delle cartografie delle aree bersaglio.

ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI

1.1 FINALITÀ

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere la costruzione di un sistema commerciale urbano integrato e policentrico nelle quattro aree bersaglio della città, capace di concorrere alla rigenerazione economica e sociale, al contrasto della desertificazione commerciale, al rafforzamento del presidio urbano e alla valorizzazione delle vocazioni identitarie, culturali, artigianali, produttive e turistiche dei quartieri.

L’intervento sostiene la nascita, il consolidamento e il rilancio di attività economiche che, oltre alla propria sostenibilità imprenditoriale, dimostrino un contributo concreto alla qualità urbana e alla riconoscibilità dei luoghi, favorendo relazioni tra imprese, cittadini, studenti, visitatori e soggetti del territorio.

1.2 OBIETTIVI SPECIFICI

L'avviso punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- A. favorire l'insediamento di nuove imprese, microimprese e start-up locali e il rafforzamento delle imprese esistenti nelle aree bersaglio;
- B. contrastare la desertificazione commerciale e promuovere il recupero e il riuso produttivo di immobili e locali sfitti, inutilizzati o sottoutilizzati;
- C. rafforzare il commercio di prossimità, l'artigianato tradizionale e innovativo, le imprese culturali e creative, i servizi innovativi, il turismo sostenibile e le attività coerenti con le vocazioni territoriali;
- D. migliorare qualità, decoro, accessibilità, fruibilità e presidio degli spazi urbani e delle attività fronte strada;
- E. sostenere modelli imprenditoriali sostenibili, digitali, accessibili e capaci di generare nuova occupazione e servizi alla comunità;
- F. favorire progetti integrati, contratti di strada, reti, laboratori condivisi e filiere economiche tra Centro Storico, Lido, Santa Maria e Gagliano;
- G. promuovere la destagionalizzazione, l'estensione degli orari e forme di marketing territoriale e comunicazione coordinata in grado di aumentare l'attrattività dei quartieri.

1.3 RISULTATI ATTESI

L'intervento mira alla creazione e al consolidamento di un tessuto imprenditoriale diffuso e qualificato, alla riattivazione di locali e spazi commerciali non utilizzati, all'incremento degli investimenti privati e dell'occupazione, al miglioramento della qualità e diversificazione dell'offerta, alla riduzione dello sfitto e al rafforzamento delle connessioni economiche e funzionali tra le quattro aree bersaglio.

ART. 2 - RIFERIMENTI PROGRAMMATICI, NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Il presente Avviso è adottato in conformità, per quanto applicabile, ai seguenti atti e disposizioni:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi della politica di coesione 2021-2027, con particolare riferimento agli artt. 9, 63, 65, 69, 73 e 74;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2020/852, con particolare riferimento all'art. 17 sul principio DNSH;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis;

- D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027
- PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e relativi criteri di selezione, disposizioni attuative e sistema di gestione e controllo;
- Deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 511/2025 di approvazione della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro;
- Decreto regionale n. 1833/2026 e Seconda Convenzione Operativa Rep. n. 1173/2026 per l'attuazione della Strategia Urbana Integrata
- Deliberazione della Giunta comunale n. 337 del 22 maggio 2026, di approvazione della Scheda Operazione n. 8;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 542 del 25 agosto 2026, di approvazione delle cartografie delle aree bersaglio;
- D.P.R. n. 445/2000;
- Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 159/2011;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

ART. 3 – DEFINIZIONI E TERMINI RICORRENTI

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Avviso, ferme restando le definizioni stabilite dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, si intendono per:

- Attività economica:** l'attività organizzata di produzione, trasformazione, commercializzazione di beni o erogazione di servizi, svolta o da svolgere dal soggetto proponente secondo modalità compatibili con la disciplina applicabile e con le finalità del presente Avviso.
- Attività:** salvo che dal contesto risulti diversamente, l'attività economica commerciale, artigianale, produttiva o di servizi esercitata o da esercitare dal soggetto proponente nell'ambito di una unità locale. Il termine "attività" non coincide con il singolo intervento o con la singola voce di investimento prevista nel progetto.
- Attività esistente:** l'attività economica già effettivamente esercitata da un'impresa alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dal fatto che la stessa sia svolta all'interno o all'esterno delle aree bersaglio.
- Nuova attività:** l'attività economica che viene effettivamente avviata successivamente alla presentazione della domanda e che costituisce un nuovo insediamento imprenditoriale rispetto alle

attività già esercitate dal soggetto richiedente. Non costituisce nuova attività il mero trasferimento, spostamento o rilocalizzazione di un'attività preesistente.

- E. **Unità locale:** il luogo fisico, diverso o coincidente con la sede legale dell'impresa, nel quale viene esercitata stabilmente una determinata attività economica e nel quale risultano concretamente localizzati gli investimenti oggetto del progetto. Ai fini del presente Avviso, l'unità locale deve essere chiaramente individuabile, funzionalmente idonea all'attività prevista e, nei termini stabiliti dall'Avviso, regolarmente dichiarata e registrata presso gli enti competenti, ove previsto.
- F. **Nuova unità locale:** l'unità locale di nuova apertura, aggiuntiva rispetto a quelle già nella disponibilità e nell'organizzazione dell'impresa, nella quale viene effettivamente esercitata l'attività oggetto del progetto. Non è considerata nuova unità locale, ai fini delle disposizioni del presente Avviso, quella derivante dal mero trasferimento di una unità preesistente.
- G. **Nuovo insediamento imprenditoriale:** l'apertura e l'effettiva attivazione, in una delle aree bersaglio, di una nuova attività o di una nuova unità locale aggiuntiva, sostenuta da investimenti specificamente riferibili alla nuova sede e dotata di una propria organizzazione funzionale. Il nuovo insediamento deve possedere carattere di addizionalità rispetto alle attività e alle unità locali già esistenti e non può configurarsi come mera sostituzione o rilocalizzazione delle stesse.
- H. **Unità locale preesistente:** ogni unità locale dell'impresa già attiva anteriormente alla presentazione della domanda e distinta dalla nuova unità locale oggetto del progetto finanziato.
- I. **Impresa costituenda:** il soggetto che, alla data di presentazione della domanda, non risulta ancora costituito come impresa e che assume l'impegno a costituirsi e a iscriversi al Registro delle Imprese nei termini e secondo le condizioni stabilite dal presente Avviso.
- J. **Soggetto proponente o richiedente:** il soggetto che presenta la domanda di partecipazione al presente Avviso, in forma singola o aggregata, e che assume la responsabilità delle dichiarazioni e degli impegni contenuti nella candidatura.
- K. **Beneficiario:** il soggetto proponente ammesso a finanziamento e destinatario della concessione dell'aiuto. Nel caso di progetti presentati in forma aggregata, sono beneficiari le imprese alle quali è imputata una quota del contributo secondo il progetto e il quadro economico approvati.
- L. **Capofila o mandataria:** l'impresa individuata dai componenti di un'aggregazione quale referente unitario nei rapporti con il Comune di Catanzaro e quale soggetto responsabile del coordinamento amministrativo e operativo del progetto comune, ferme restando le responsabilità e gli obblighi gravanti sui singoli partecipanti.
- M. **Progetto:** l'insieme organico e coerente delle attività, degli investimenti, delle spese, degli obiettivi, dei risultati attesi e delle modalità organizzative proposte dal richiedente e sottoposte alla valutazione dell'Amministrazione. Il progetto non può consistere nella mera elencazione o sommatoria di singoli acquisti o interventi privi di una relazione funzionale con gli obiettivi della Linea prescelta.
- N. **Progetto individuale:** il progetto presentato da una singola impresa e riferito esclusivamente a investimenti e spese propri della medesima, distinto da eventuali investimenti imputati a un progetto aggregato al quale la stessa impresa partecipi. Il progetto individuale deve essere

autonomamente identificabile e le relative spese devono essere separabili e non sovrapponibili a quelle del progetto comune.

- O. **Intervento:** la specifica azione materiale o immateriale prevista nell'ambito del progetto, quale, a titolo esemplificativo, l'acquisto di attrezzature, la realizzazione di opere, la digitalizzazione, il restyling, l'efficientamento, la comunicazione o la realizzazione di servizi. Più interventi possono concorrere alla realizzazione di un unico progetto.
- P. **Investimento:** l'insieme delle spese sostenute per acquisire beni, realizzare opere o ottenere servizi direttamente funzionali alla realizzazione del progetto approvato, nei limiti e secondo le condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso.
- Q. **Area bersaglio:** ciascuno degli ambiti territoriali del Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano, delimitati secondo le cartografie approvate con D.G.C. n. 542/2026 e allegate al presente Avviso.
- R. **Fronte strada:** la parte dell'unità locale direttamente percepibile o accessibile dallo spazio pubblico o di uso pubblico, comprensiva, ove presenti, di facciata, ingresso, vetrine, insegne e degli ulteriori elementi esterni pertinenti all'attività. La nozione rileva ai fini della valutazione degli interventi di riqualificazione, decoro, accessibilità e riconoscibilità dell'attività.
- S. **Locale sfritto:** l'immobile o la porzione di immobile destinabile all'esercizio di attività economica che, alla data di presentazione della domanda, non risulta occupato da un'attività economica in esercizio e per il quale non è in corso un'effettiva utilizzazione commerciale, produttiva, artigianale o di servizi.
- T. **Locale inutilizzato:** l'immobile o lo spazio che, pur potendo essere destinato all'esercizio di un'attività economica nel rispetto della normativa applicabile, non risulta concretamente utilizzato alla data di presentazione della domanda.
- U. **Locale sottoutilizzato:** l'immobile o lo spazio già nella disponibilità del soggetto interessato, utilizzato solo parzialmente rispetto alla propria consistenza o potenzialità funzionale e per il quale il progetto preveda un'effettiva riattivazione o una nuova e stabile funzione economica.
- V. **Riuso o riattivazione di un locale:** la destinazione effettiva e stabile di un locale sfritto, inutilizzato o sottoutilizzato allo svolgimento di un'attività economica ammissibile, mediante l'esecuzione degli investimenti necessari alla sua funzionalizzazione.
- W. **Cofinanziamento privato:** la quota del costo ammissibile del progetto non coperta dal contributo pubblico e posta a carico del beneficiario, secondo la percentuale minima prevista dalla Linea di intervento.
- X. **Spesa comune:** nell'ambito dei progetti presentati in forma aggregata, la spesa sostenuta per beni, servizi, interventi o attività destinati alla realizzazione di una funzione effettivamente condivisa tra più partecipanti e direttamente collegata al progetto comune.
- Y. **Investimento autonomo, distinto e non sovrapponibile:** l'investimento riferibile in maniera esclusiva a uno specifico progetto, individuabile separatamente sotto il profilo fisico, funzionale, documentale e contabile e non imputato, totalmente o parzialmente, ad altra domanda o progetto finanziato.

- Z. **Presidio urbano:** ai fini delle finalità del presente Avviso, la presenza stabile e riconoscibile di attività economiche capaci di concorrere alla vitalità, alla frequentazione, alla fruibilità e alla qualità degli spazi urbani attraverso l'apertura al pubblico, l'erogazione di servizi e la relazione con residenti, utenti e visitatori.

ART. 4 - DOTAZIONE FINANZIARIA E CRONOPROGRAMMA

La dotazione finanziaria destinata alla concessione degli aiuti del presente Avviso è pari a € 1.400.000,00, integralmente destinata agli incentivi alle imprese, a valere sull'Intervento 8.2 dell'Operazione n. 8 della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro.

L'Amministrazione si riserva di incrementare la dotazione con ulteriori risorse, economie o rimodulazioni compatibili con il quadro finanziario della Strategia e con la disciplina del Programma.

4.1 ARTICOLAZIONE PER LINEE

Il presente avviso pubblico è strutturato in tre linee di finanziamento, ciascuna delle quali concorre ad una finalità specifica, sostiene specifiche attività e dispone di una dotazione dedicata nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso. Tali elementi sono sintetizzati nella tabella seguente:

Linea	Finalità	Dotazione
Linea 1 - Imprese di Quartiere	Sostegno alle nuove imprese, alle imprese costituenti, all'apertura di nuove unità locali coerenti con la vocazione del quartiere da parte di imprese già esistenti che realizzano un nuovo insediamento aggiuntivo	€ 840.000,00
Linea 2 - Microimprese e start-up locali	Sostegno ad interventi di minore dimensione economica, con procedura valutativa a sportello, rivolti a nuove imprese e imprese già costituite, a nuove attività ed attività già esistenti.	€ 280.000,00
Linea 3 - Resilienza e rilancio imprese esistenti	Sostegno ad imprese ed attività esistenti per progetti che prevedono interventi di riqualificazione, efficientamento, restyling, decoro urbano, marketing e innovazione digitale.	€ 280.000,00

4.2 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Linea	2026	2027	2028	Totale
Linea 1	€ 336.000,00	€ 336.000,00	€ 168.000,00	€ 840.000,00
Linea 2	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 56.000,00	€ 280.000,00
Linea 3	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 56.000,00	€ 280.000,00
TOTALE	€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ 280.000,00	€ 1.400.000,00

4.3 RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE

L'Amministrazione si riserva la possibilità di una riallocazione delle risorse, tenendo conto delle istanze pervenute alla scadenza dell'avviso secondo i seguenti criteri:

1. prioritariamente, all'interno della medesima linea verso aree o domande ammissibili non finanziate;
2. successivamente, verso altre linee con domande ammissibili non finanziate, mantenendo la coerenza con le finalità dell'Operazione n. 8;
3. in ogni caso nel rispetto del punteggio, dell'ordine applicabile alla specifica procedura e della disponibilità finanziaria.

Qualora la disponibilità residua non consenta il finanziamento integrale dell'ultima domanda utile, il Comune può proporre il finanziamento parziale, subordinatamente all'accettazione del beneficiario e alla verifica della piena funzionalità e sostenibilità del progetto rimodulato.

ART. 5 - AREE TERRITORIALI AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente interventi localizzati nelle aree bersaglio Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano, secondo i perimetri cartografici approvati con D.G.C. n. 542/2026 e allegati al presente Avviso.

Per le imprese costituite o non ancora localizzate, la disponibilità giuridica dell'immobile o dello spazio deve essere comprovata entro la sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

Per i progetti che coinvolgono più aree, il proponente indica l'area prevalente sulla base della maggiore quota di spesa ammissibile localizzata; in caso di parità prevale l'area dell'unità locale del capofila. La dimensione interterritoriale è valutabile ai fini dei criteri di merito e delle premialità.

Art. 6 - SOGGETTI AMMISSIBILI-REQUISITI GENERALI-COFINANZIAMENTO

Possono presentare istanza di finanziamento i seguenti soggetti :

- A. micro, piccole e medie imprese, in forma individuale o societaria, iscritte al Registro delle Imprese;
- B. reti di imprese, consorzi, ATS/ATI, gruppi di imprese o aggregazioni temporanee per progetti integrati, contratti di strada, laboratori condivisi e filiere locali;
- C. imprese con unità locale nelle aree bersaglio o che si impegnino ad aprire un'unità locale entro la sottoscrizione della convenzione per le linee che lo consentono;
- D. ETS dotati di partita IVA che svolgano o intendano avviare attività economiche, purché qualificabili come impresa e PMI ai fini della disciplina europea applicabile.

6.1 REQUISITI GENERALI

Per poter partecipare all'avviso pubblico i soggetti di cui sopra dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e mantenere la regolarità nelle fasi di concessione ed erogazione;
- b) non trovarsi in liquidazione giudiziale o in altra procedura concorsuale incompatibile con la concessione;
- c) rispettare la normativa antimafia e non essere destinatari di ordini di recupero pendenti per aiuti illegali o incompatibili;
- d) non incorrere nelle esclusioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 e disporre di plafond de minimis sufficiente;
- e) garantire il cofinanziamento privato e la copertura dei costi non ammissibili;
- f) rispettare la normativa ambientale, urbanistica, commerciale, di sicurezza e del lavoro applicabile;
- g) non presentare, per il medesimo investimento e le medesime spese, più domande o richieste che determinino doppio finanziamento.
- h) Avere o voler avviare un'attività ubicata o da ubicare nelle aree bersaglio di cui alle allegate cartografie ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 542 del 25 agosto 2026.

Ogni impresa singola può presentare una sola domanda a valere su una sola linea di intervento del presente avviso pubblico.

I componenti di un progetto integrato possono presentare una ulteriore istanza solo per investimenti autonomi, distinti e non sovrapponibili, nel rispetto delle regole sul cumulo e sul regime de minimis.

6.3 COFINANZIAMENTO PRIVATO

L'importo del cofinanziamento privato a carico del soggetto richiedente non potrà essere inferiore al 20% dell'importo complessivo dei costi ammissibili del progetto.

Il cofinanziamento dovrà essere dimostrato attraverso:

- a) Disponibilità finanziarie proprie dell'impresa (estratti conto bancari, bilanci, attestazioni);
- b) Finanziamenti bancari o di altri intermediari finanziari (lettere di impegno, contratti di finanziamento);
- c) Apporti di capitale proprio documentati.

Tale documentazione, per la partecipazione al presente avviso pubblico, può essere sostituita da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla disponibilità del cofinanziamento. Ove ricorra questa fattispecie, in caso di ammissione a finanziamento la stessa avverrà con riserva ed il richiedente dovrà presentare la documentazione attestante il cofinanziamento, come richiesta nel presente articolo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dalla quale risulti l'ammissione a finanziamento o, al più tardi, prima della sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

Il mancato reperimento delle risorse per il cofinanziamento costituisce causa di revoca del contributo concesso.

Art. 7 - LINEA 1 - IMPRESE DI QUARTIERE

La **Linea 1 – Imprese di Quartiere** sostiene la nascita e l'insediamento di nuove attività economiche nelle aree bersaglio del **Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano**, con l'obiettivo di rafforzare il tessuto commerciale, artigianale e dei servizi dei quartieri e favorire il recupero della loro vitalità economica e urbana.

La Linea finanzia, in particolare, **progetti di nuova iniziativa imprenditoriale**, presentati da imprese di nuova costituzione o da soggetti che intendono costituire una nuova impresa, nonché da imprese già esistenti che intendano ampliare la propria presenza mediante l'apertura, in una delle aree bersaglio, di una **nuova unità locale o di una nuova attività aggiuntiva rispetto a quelle già esercitate**. Non è pertanto finanziato il mero trasferimento o la semplice rilocalizzazione di un'attività già esistente.

I progetti possono riguardare attività **commerciali, artigianali, culturali e creative, turistiche, ricreative, produttive o di servizi**, purché coerenti con le caratteristiche e con le vocazioni della specifica area nella quale si realizza l'investimento. La Linea sosterrà, in via prioritaria ma non esclusiva, botteghe e attività artigianali, commercio di vicinato e specializzato, attività culturali e creative, servizi turistici e sportivi, servizi rivolti a residenti, famiglie e studenti, attività innovative e altre iniziative in grado di qualificare e diversificare l'offerta del quartiere.

Il sostegno non è quindi rivolto al semplice acquisto di beni o attrezzature, ma alla realizzazione di un **progetto imprenditoriale organico**, nel quale gli investimenti siano direttamente funzionali all'avvio e allo sviluppo della nuova attività e producano un beneficio riconoscibile per il contesto urbano nel quale essa si insedia.

Particolare rilevanza è attribuita ai progetti che contribuiscono al **riuso di locali sfitti o inutilizzati**, alla riqualificazione dei fronti strada, al miglioramento della qualità e dell'accessibilità degli spazi, all'ampliamento dei servizi disponibili, alla creazione di occupazione e, più in generale, alla presenza stabile di attività capaci di aumentare frequentazione, attrattività e presidio urbano dei quartieri. Tali finalità sono coerenti con gli obiettivi generali dell'Avviso, che comprendono il contrasto alla desertificazione commerciale, il recupero degli immobili non utilizzati e il rafforzamento delle vocazioni economiche dei quattro ambiti territoriali.

Ogni progetto dovrà pertanto dimostrare non soltanto la propria **sostenibilità imprenditoriale**, ma anche la propria **coerenza territoriale**, evidenziando perché l'attività proposta è appropriata rispetto al quartiere prescelto, quali esigenze o opportunità del territorio intende intercettare e in che modo contribuisce agli obiettivi della **Strategia Urbana Integrata di Catanzaro**.

7.1 DOTAZIONE E RIPARTO TERRITORIALE

Per la linea di intervento 1 è prevista la pubblicazione di 4 distinte graduatorie territoriali, corrispondenti alla ubicazione dell'attività, all'interno delle aree dei quattro centri storici, così come perimetrati nella delibera n. 542 del 25 agosto 2026 secondo le planimetrie allegate al presente avviso pubblico.

Nella tabella seguente viene indicata la dotazione finanziaria prevista per ogni area territoriale.

Area	Dotazione	Modalità
Centro Storico	€ 280.000,00	Graduatoria territoriale dedicata
Catanzaro Lido	€ 240.000,00	Graduatoria territoriale dedicata
Santa Maria	€ 160.000,00	Graduatoria territoriale dedicata
Gagliano	€ 160.000,00	Graduatoria territoriale dedicata
TOTALE	€ 840.000,00	

Le economie di una graduatoria territoriale possono essere riallocate, dopo la conclusione dell'istruttoria, verso le altre aree della Linea 1 con domande ammissibili non finanziate, secondo l'ordine decrescente di punteggio.

7.2 TIPOLOGIA DI IMPRESE AMMISSIBILI

Possono presentare domanda a valere sulla Linea 1 – Imprese di Quartiere i soggetti di cui all'art. 6 che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- Imprese di nuova costituzione**, costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda, che intendano insediare l'attività oggetto del progetto in una delle aree bersaglio individuate dal presente Avviso;
- Imprese costituenti**, che si impegnino a costituirsi e a iscriversi al Registro delle Imprese entro la data di sottoscrizione della convenzione di finanziamento e a localizzare l'attività finanziata in una delle aree bersaglio;
- Imprese già esistenti**, regolarmente costituite e operative alla data di presentazione della domanda, che intendano realizzare nelle aree bersaglio un **nuovo insediamento imprenditoriale aggiuntivo**, attraverso:

1. l'apertura di una nuova unità locale produttiva, commerciale, artigianale o di servizi;
2. l'apertura di una nuova attività commerciale, artigianale o di servizi esercitata attraverso una nuova unità locale;
3. l'ampliamento della propria organizzazione imprenditoriale mediante l'attivazione di una nuova unità operativa fisicamente e funzionalmente distinta da quelle già esistenti.

Ai fini del presente Avviso, per **nuovo insediamento imprenditoriale** si intende l'attivazione di una nuova unità locale che determini un effettivo incremento della presenza economica e imprenditoriale del soggetto richiedente e che sia aggiuntiva rispetto alle unità e alle attività già esercitate.

La nuova unità deve pertanto essere caratterizzata da una propria localizzazione fisica, da investimenti specificamente riferibili alla stessa e da una effettiva organizzazione dell'attività economica presso la nuova sede.

L'apertura della nuova unità è ammissibile anche qualora abbia ad oggetto un'attività **uguale, analoga o complementare** a quella già esercitata dall'impresa, purché costituisca un effettivo ampliamento della struttura imprenditoriale e non una mera sostituzione o rilocalizzazione dell'attività preesistente.

7.3 PRINCIPIO DI ADDIZIONALITÀ E DIVIETO DI MERO TRASFERIMENTO

Non sono ammissibili alla Linea 1 i progetti che consistano, direttamente o sostanzialmente, nel **mero trasferimento, spostamento o rilocalizzazione di un'attività o di un'unità locale già esistente** da altra sede alla nuova localizzazione oggetto del finanziamento.

In particolare, **non è considerata nuova attività** e pertanto considerata **non ammissibile**, l'apertura di un'unità nelle aree bersaglio qualora essa sia realizzata mediante:

- a) la chiusura di una precedente unità locale e il contestuale o successivo trasferimento nella nuova sede dell'attività precedentemente esercitata;
- b) il trasferimento prevalente nella nuova sede di beni, attrezzature, personale e organizzazione produttiva o commerciale appartenenti a una precedente unità, tale da configurare una sostanziale prosecuzione della medesima attività in diversa localizzazione;
- c) la sostituzione di una unità locale preesistente con quella oggetto dell'agevolazione, senza un effettivo incremento della struttura imprenditoriale del soggetto richiedente.

L'impresa dovrà dimostrare nel Formulário il **carattere aggiuntivo del nuovo insediamento**, descrivendo le unità locali già esistenti, le attività svolte presso le stesse e gli elementi che consentono di distinguere il nuovo investimento dalle attività preesistenti.

7.4 MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREESISTENTI

Le imprese già costituite che accedono alla Linea 1 per la realizzazione di un nuovo insediamento assumono l'impegno a **non utilizzare il progetto finanziato quale strumento di sostituzione, trasferimento o dismissione di unità locali preesistenti**.

Durante la realizzazione del progetto e per il periodo di stabilità dell'operazione previsto dal presente Avviso, non è pertanto consentita la chiusura, il trasferimento o la sostanziale dismissione di una unità locale preesistente del beneficiario qualora tale circostanza determini, in concreto, il trasferimento nella nuova unità finanziata della stessa attività o di un'attività analoga e faccia venir meno il carattere aggiuntivo dell'investimento ammesso a contributo.

Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune eventuali cessazioni, sospensioni, trasferimenti o rilevanti riduzioni dell'attività presso unità locali preesistenti intervenute nel periodo sopra indicato.

L'Amministrazione verifica, sulla base delle circostanze concrete, che tali eventi non determinino una sostanziale sostituzione dell'attività preesistente con quella finanziata. Qualora sia accertato il venir meno del carattere di **nuovo insediamento aggiuntivo**, trovano applicazione le disposizioni dell'Avviso in materia di decadenza o revoca del contributo.

Non costituiscono automaticamente violazione della presente disposizione le cessazioni derivanti da **cause oggettive, sopravvenute e documentabili non funzionalmente collegate al progetto finanziato**, ferma restando la preventiva comunicazione al Comune e la verifica della permanenza dei requisiti e delle finalità dell'intervento.

7.5 ATTIVITÀ AMMISSIBILI-VOCAZIONI TERRITORIALI E FATTORI DI COERENZA

Le Attività ammissibili sono individuate tenendo conto delle specificità delle aree dei quattro centri storici e secondo fattori di coerenza rispetto alle aree di ubicazione delle attività che sono sintetizzati nella tabella seguente:

Area	Attività ammissibili	Fattori di coerenza territoriale
Centro Storico	Artigianato artistico e tipico, botteghe esperienziali, design, librerie, spazi culturali, commercio al dettaglio qualificato, attività culturali, creative, ricreative e commerciali.	Riuso locali sfitti; riqualificazione fronte strada; format esperienziali; filiere con Gagliano e Santa Maria; valorizzazione dell'identità storica e culturale.
Catanzaro Lido	Turismo sportivo e servizi legati al mare, balneazione evoluta, noleggio/vendita bike, surf, SUP, vela, pesca, attrezzature nautiche, wellness, outdoor, servizi turistici e di prossimità, commercio e artigianato.	Stagionalità estesa; servizi in bassa stagione; integrazione mare-città; collaborazione con attività culturali e turistiche.
Santa Maria	Servizi per studenti, coworking, ristorazione accessibile, servizi digitali, educativi e formativi, community, spazi studio, servizi di prossimità, attività commerciali ed esercizi pubblici.	Piattaforme digitali; community; servizi per studenti, famiglie e lavoratori; accordi con soggetti formativi/culturali; relazioni produzione-commercializzazione.
Gagliano	Produzione artigianale, laboratori condivisi, micro-manifattura, imprese culturali, trasformazione creativa, servizi e spazi produttivi di quartiere, servizi di prossimità.	Progetti collettivi; ATS/reti; condivisione spazi; filiera con il Centro Storico; laboratorio e punto vendita/showroom collegato.

7.6 SPESA MINIMA, CONTRIBUTO MASSIMO E INTENSITÀ

La spesa minima ammissibile è pari a € 20.000,00.

Il contributo massimo concedibile è pari a € 60.000,00 per impresa singola e € 120.000,00 per progetto integrato presentato da più imprese (almeno 2).

L'intensità massima di cofinanziamento pubblico è pari all'80% dei costi ammissibili; il cofinanziamento privato minimo dovrà essere pari ad almeno il 20% dei costi ammissibili.

ART. 8 - LINEA 2 - MICROIMPRESE E START-UP LOCALI

La Linea 2 sostiene interventi di minore dimensione economica rivolti a microimprese, start-up locali e piccoli operatori con procedura valutativa a sportello.

La Linea è rivolta sia a imprese già esistenti che ad imprese di nuova costituzione o costituenti e prevede il sostegno sia ad attività esistenti che di nuovo avvio, purché gli interventi proposti siano coerenti con la dimensione economica, le finalità e le condizioni previste per questa linea, si tratta, pertanto di una linea di finanziamento destinata a interventi **circoscritti, concreti e immediatamente utilizzabili dall'impresa**, senza richiedere investimenti di ampia dimensione o programmi complessi di trasformazione aziendale. Non sono tuttavia ammissibili semplici acquisti di beni o servizi privi di una relazione diretta con il progetto imprenditoriale: anche gli interventi di minore entità devono risultare motivati, funzionali all'attività e coerenti con gli obiettivi dell'Avviso.

La procedura di selezione avviene **a sportello**, al fine di consentire un accesso più rapido alle agevolazioni e favorire una diffusione capillare degli investimenti nelle quattro aree bersaglio. L'ordine cronologico di presentazione, tuttavia, non determina da solo l'ammissione al finanziamento: rileva esclusivamente per le domande che superano le verifiche di ammissibilità e raggiungono la **soglia minima di 60 punti** prevista dai criteri ordinari di valutazione. In modo da combinare la rapidità dell'accesso con il mantenimento di una soglia minima di qualità progettuale.

8.1 DOTAZIONE, SPESA MINIMA, MASSIMALI E INTENSITÀ

La dotazione complessiva per la linea 2 è pari ad € 280.000,00.

È necessario presentare un Progetto che preveda una spesa minima ammissibile pari ad € 10.000,00. Il cofinanziamento pubblico massimo concedibile non potrà essere superiore ad € 40.000,00 e comunque per un massimo dell'80% dei costi ammissibili, pertanto, il cofinanziamento privato minimo dovrà essere pari al 20% dei costi ammissibili.

8.2 ATTIVITÀ ED INTERVENTI AMMISSIBILI

Per la Linea 2 l'ammissibilità è valutata sulla base della natura effettiva dell'attività proposta e della sua coerenza sostanziale con le finalità e gli obiettivi del presente Avviso, con la specifica Linea di intervento e con le vocazioni delle aree bersaglio, secondo quanto indicato all'articolo 7 comma 7.5 fermo restando quanto previsto dall'art. 16 in materia di attività escluse.

SONO PERTANTO CONSIDERATE AMMISSIBILI, prioritariamente ma non esclusivamente, le seguenti attività:

- attività commerciali di vicinato e commercio al dettaglio qualificato o specializzato;

- food, ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e pubblici esercizi compatibili con i regolamenti comunali vigenti, comprese iniziative coerenti con la movida responsabile e con la qualità urbana;
- artigianato artistico, tipico, tradizionale e innovativo, botteghe esperienziali, micro-laboratori, laboratori creativi e attività di micro-manifattura;
- attività culturali, creative e ricreative, librerie, gallerie d'arte, spazi espositivi, format culturali e spazi polifunzionali;
- servizi di prossimità rivolti a residenti, famiglie, lavoratori e studenti, compresi coworking, spazi studio, servizi educativi e formativi e servizi di community;
- servizi digitali e tecnologici, e-commerce, piattaforme e servizi innovativi, nonché attività di vendita e promozione digitale;
- servizi turistici, sportivi e outdoor, anche connessi al mare e al tempo libero, quali, a titolo esemplificativo, noleggio o vendita di bike e attrezzature per surf, SUP, vela e pesca, servizi nautici, wellness e altri servizi coerenti con la vocazione dell'area di insediamento;
- attività produttive artigianali, laboratori condivisi e spazi produttivi di quartiere, ove compatibili con il contesto urbano e con le finalità dell'Avviso;
- concept store, retail innovativo e altre attività commerciali o di servizio caratterizzate da specifica qualità, specializzazione o coerenza con le vocazioni identitarie del quartiere.

Per le imprese già esistenti e per le nuove attività ammesse alla Linea 2 sono finanziabili esclusivamente interventi puntuali e direttamente funzionali all'avvio, alla qualificazione, all'innovazione o al miglioramento dell'attività economica.

La Linea 2 è destinata a interventi di carattere circoscritto e immediatamente funzionali alle esigenze operative dell'impresa e non richiede la configurazione di un programma complessivo di riqualificazione e rilancio dell'unità locale quale quello previsto per la Linea 3.

Sono pertanto ammissibili i costi direttamente imputabili alla realizzazione dei seguenti interventi:

- interventi di riqualificazione funzionale, efficientamento, restyling e miglioramento dell'accessibilità dell'attività economica;
- acquisizione di attrezzature, arredi, strumenti e dotazioni strettamente necessari all'avvio, alla qualificazione o al miglioramento dell'attività;
- interventi di digitalizzazione, vendita e promozione online, marketing territoriale, comunicazione e strumenti di community, ove coerenti con la dimensione e le caratteristiche del progetto;
- interventi di decoro e qualificazione dell'immagine esterna dell'attività, comprese insegne, arredi, tende, dehors, vetrofanie e comunicazione visiva coordinata, anche quando realizzati nell'ambito dei Contratti di strada di cui all'art. 10.3, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle autorizzazioni eventualmente necessarie;

- ulteriori interventi materiali o immateriali direttamente funzionali all'avvio, alla qualificazione o al miglioramento dell'attività, purché coerenti con le finalità della Linea e con le categorie di spesa ammissibili previste dal presente Avviso.

L'ammissibilità degli interventi e delle attività è verificata in concreto sulla base della coerenza sostanziale del progetto con gli obiettivi dell'Avviso, con le finalità specifiche della Linea 2, con le caratteristiche dell'area di insediamento, secondo quanto indicato all'articolo 7 comma 7.5 e con le disposizioni in materia di attività escluse ai sensi dell'art. 16 del presente avviso.

Non sono pertanto ammissibili interventi privi di una relazione diretta con l'avvio o la qualificazione dell'attività proposta né mere acquisizioni di beni o servizi non inserite in un progetto imprenditoriale coerente e funzionale.

8.3 PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO

L'ordine cronologico rileva esclusivamente tra le domande che superano le verifiche di ammissibilità e conseguono almeno 60 punti mediante i criteri ordinari A-D di cui all'art. 21. I criteri premiali di cui all'art. 22 sono attribuiti successivamente e non possono concorrere al raggiungimento della soglia minima.

La tempestiva risposta alle richieste di integrazione per irregolarità sanabili conserva la posizione cronologica originaria. L'integrazione non può introdurre un nuovo progetto, modificare sostanzialmente l'attività proposta, aumentare l'importo richiesto o sanare la mancanza di requisiti da possedere alla data della domanda.

ART. 9 - LINEA 3 - RESILIENZA E RILANCIO IMPRESE ESISTENTI

La Linea 3 – Resilienza e rilancio imprese esistenti è destinata alle imprese già operative che intendono realizzare un progetto organico di riqualificazione, consolidamento e rilancio della propria attività e della relativa unità locale, localizzata in una delle aree bersaglio del Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano.

La Linea sostiene investimenti finalizzati a migliorare in maniera significativa la qualità, la funzionalità, la competitività e la sostenibilità dell'attività esistente, intervenendo, a seconda delle esigenze dell'impresa, sugli spazi, sulle dotazioni, sull'efficienza energetica, sull'accessibilità, sull'immagine esterna, sull'organizzazione dei servizi, sulla digitalizzazione, sulla vendita e sulla promozione.

Il progetto può comprendere, in particolare, interventi di riqualificazione fisica e funzionale di locali, facciate, vetrine, accessi e spazi esterni; recupero di spazi inutilizzati o sottoutilizzati; efficientamento energetico; restyling degli ambienti; miglioramento dell'accessibilità; rinnovo di insegne, arredi, tende, dehors e altri elementi del fronte strada; introduzione di strumenti digitali, sistemi di e-commerce, prenotazione e pagamento, CRM, piattaforme di vendita e promozione online, nonché azioni di comunicazione e marketing territoriale.

La finalità della Linea non è quindi quella di finanziare singoli acquisti o interventi occasionali, ma di accompagnare l'impresa in un percorso coerente di miglioramento e rilancio, nel quale gli investimenti proposti siano tra loro funzionalmente collegati, rispondano a esigenze chiaramente individuate e producano risultati concreti e verificabili sull'attività economica e sulla qualità dell'unità locale.

Particolare attenzione è attribuita agli interventi capaci di migliorare il rapporto tra l'impresa e il contesto urbano, attraverso la qualificazione estetica e funzionale del fronte strada, il miglioramento del decoro e dell'accessibilità, la riduzione dei consumi, l'innovazione dei servizi e il rafforzamento della riconoscibilità e dell'attrattività dell'attività.

Il progetto dovrà pertanto descrivere in maniera chiara lo stato attuale dell'impresa, le criticità o i fabbisogni cui si intende rispondere, gli interventi previsti e i risultati attesi, evidenziando in che modo l'investimento contribuisce sia al rafforzamento dell'attività economica sia alla qualificazione dell'area nella quale essa opera.

9.1 DOTAZIONE, SPESA MINIMA, MASSIMALI E INTENSITÀ

Dotazione complessiva: € 280.000,00. Spesa minima ammissibile: € 20.000,00. Contributo massimo: €40.000,00. Intensità massima: 80%. Cofinanziamento privato minimo: 20%. Il riparto tra le quattro aree è flessibile e non prevede quote territoriali predeterminate.

9.2 PROGETTI AMMISSIBILI

A differenza della Linea 2, la Linea 3 è specificamente destinata alle imprese già esistenti che intendano realizzare un progetto organico di riqualificazione, consolidamento e rilancio dell'attività e della relativa unità locale. Il progetto deve pertanto integrare in maniera coerente uno o più interventi finalizzati a produrre un miglioramento strutturale, organizzativo, energetico, estetico, digitale o commerciale dell'attività esistente. Inoltre, al contrario della linea 2, nella quale è possibile presentare progetti che prevedono anche una sola delle tipologie di intervento finanziate, nella linea 3 dovranno essere presentati progetti più complessi che prevedano più di una tipologia di intervento tra quelle di seguito elencate.

Il progetto non deve quindi configurarsi come una mera sommatoria di acquisti o interventi isolati, ma deve descrivere un percorso organico di miglioramento dell'attività, evidenziando le esigenze cui intende rispondere, gli investimenti previsti e i risultati attesi in relazione al contesto territoriale e alla specifica unità locale interessata.

Sono ammissibili progetti che prevedano più di una delle seguenti tipologie di intervento, purché coerenti tra loro e con le finalità della Linea:

- A. Riqualificazione fisica e funzionale dell'attività: interventi su immobili, locali, facciate, vetrine, accessi, serramenti, spazi esterni e aree di relazione, compreso il recupero e la riattivazione di spazi inutilizzati o sottoutilizzati, ove direttamente connessi all'attività finanziata;
- B. Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale: interventi su impianti, illuminazione e attrezzature a minor consumo, nonché soluzioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e idrici e alla migliore gestione dei rifiuti, nei limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
- C. Decoro urbano e qualificazione dell'immagine esterna: interventi relativi a insegne, arredi, tende, dehors, vetrofanie, illuminazione e comunicazione visiva coordinata, nonché ulteriori elementi funzionali al miglioramento della qualità estetica e della riconoscibilità dell'attività e del fronte strada, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
- D. Restyling, accessibilità e innovazione dei servizi: riprogettazione del layout e degli spazi interni, visual merchandising, miglioramento dell'accessibilità fisica, sensoriale, digitale e organizzativa, nonché introduzione di strumenti e soluzioni che migliorino la fruibilità e la qualità dei servizi offerti;
- E. Digitalizzazione, vendita e promozione: strumenti per e-commerce, prenotazione e pagamento digitale, CRM, gestione della community, piattaforme digitali, sistemi di vendita e promozione online, storytelling, marketing territoriale e sistemi di misurazione dei flussi e dei risultati.

Gli interventi possono essere realizzati dalla singola impresa oppure, ove pertinente, essere coordinati nell'ambito di progetti integrati, Contratti di strada o filiere locali di cui all'art. 10. In tali casi devono restare chiaramente individuabili le spese eventualmente riferibili alla singola impresa e le eventuali

spese comuni, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e delle ulteriori condizioni previste dal presente Avviso.

Il progetto deve evidenziare in modo chiaro il contributo degli investimenti proposti al rilancio dell'attività e, in relazione alla natura degli interventi, al miglioramento della qualità urbana, dell'attrattività, dell'accessibilità, dell'efficienza energetica, della presenza digitale, della capacità di servizio e della sostenibilità dell'impresa nel tempo.

Per la Linea 3 è formata un'unica graduatoria. Il riuso di locali sfitti, inutilizzati o sottoutilizzati e la riqualificazione di unità fronte strada sono valutati nell'ambito dei criteri ordinari A1 e B2 dell'art. 21.

ART. 10 – PROGETTI INTEGRATI, CONTRATTI DI STRADA E FILIERE LOCALI

10.1 – DISPOSIZIONI COMUNI

Nell'ambito delle Linee di intervento sono ammesse, oltre alle candidature presentate dalla singola impresa, forme progettuali aggregate finalizzate a favorire la collaborazione stabile tra operatori economici, la qualificazione dell'offerta, l'integrazione dei servizi, l'attrattività delle aree bersaglio e il rafforzamento delle relazioni economiche tra le imprese insediate nel territorio. I progetti integrati e le filiere locali sono disciplinati secondo le specifiche disposizioni del presente articolo; i Contratti di strada sono invece ammissibili esclusivamente nell'ambito delle Linee 2 e 3 e alle condizioni stabilite dall'art. 10.3.

Le forme aggregate previste dal presente Avviso sono:

- A. **progetti integrati;**
- B. **contratti di strada;**
- C. **filiere locali.**

Le tre fattispecie si distinguono per natura dell'integrazione perseguita:

- nei **progetti integrati** prevale l'integrazione funzionale, organizzativa e progettuale tra le attività partecipanti;
- nei **contratti di strada** prevale l'integrazione territoriale tra imprese concentrate nello stesso asse viario o in un ambito urbano ristretto e riconoscibile;
- nelle **filiere locali** prevale l'integrazione economica tra soggetti che operano in fasi diverse o complementari della produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione o erogazione di servizi.

In tutti i casi deve essere presentato un **progetto unitario**, che non può consistere nella mera sommatoria degli investimenti individuali dei partecipanti, ma deve evidenziare obiettivi comuni, complementarità, azioni condivise, modello di governance, quadro economico e risultati attesi.

Restano ferme, per ciascun partecipante, le condizioni soggettive, territoriali, economiche e finanziarie previste dalla Linea di intervento prescelta.

10.2 – PROGETTI INTEGRATI

10.2.1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

Ai fini del presente Avviso, per **progetto integrato** si intende un progetto unitario presentato congiuntamente da più soggetti economici che, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, organizzativa e imprenditoriale, realizzano un insieme coordinato di investimenti, attività e servizi finalizzati al conseguimento di obiettivi comuni.

L'integrazione deve risultare **sostanziale e funzionale** e deve produrre un valore aggiunto rispetto alla realizzazione separata dei singoli interventi.

Il progetto integrato può riguardare, a titolo esemplificativo:

- realizzazione di servizi comuni;
- condivisione di spazi, attrezzature o strumenti;
- programmi comuni di comunicazione e marketing;
- piattaforme digitali condivise;
- sistemi comuni di prenotazione, vendita, promozione o fidelizzazione;
- iniziative coordinate di animazione e promozione territoriale;
- integrazione tra attività commerciali, artigianali, produttive, culturali, creative, turistiche e di servizio;
- coordinamento degli orari e delle modalità di apertura;
- realizzazione di servizi complementari destinati a residenti, visitatori, studenti o turisti;
- iniziative comuni finalizzate al miglioramento dell'accessibilità, della fruibilità e della qualità dell'offerta.

Il progetto deve dimostrare che la collaborazione tra i partecipanti determina effetti ulteriori rispetto agli investimenti realizzati autonomamente dalle singole imprese.

10.2.2 – SOGGETTI PARTECIPANTI E FORMA DELL'AGGREGAZIONE

Il progetto integrato deve essere presentato da **almeno due soggetti economici** in possesso, o tenuti ad acquisire nei termini previsti dall'Avviso, dei requisiti richiesti dalla Linea prescelta.

L'aggregazione può assumere la forma di:

- ATI o ATS costituita o costituenda;
- rete di imprese;
- consorzio;
- altra forma contrattuale di collaborazione ammessa dall'Avviso.

Deve essere individuato un **soggetto capofila**, responsabile dei rapporti con il Comune e del coordinamento del progetto comune.

L'accordo tra i partecipanti deve indicare almeno:

1. composizione dell'aggregazione;
2. soggetto capofila;
3. obiettivi comuni;
4. attività affidate a ciascun partecipante;
5. azioni e servizi comuni;
6. investimenti riferibili ai singoli soggetti;
7. investimenti e spese comuni;
8. ripartizione del contributo;
9. modalità decisionali e organizzative;
10. durata della collaborazione;
11. obblighi di mantenimento;
12. modalità di gestione di eventuali variazioni, rinunce o sostituzioni.

I partecipanti possono essere localizzati anche in punti diversi della medesima area bersaglio o, quando il progetto ne dimostri la concreta funzionalità, in differenti aree bersaglio del presente Avviso.

A differenza del Contratto di strada, **non è pertanto richiesta la contiguità fisica delle imprese**, purché sia chiaramente dimostrata la loro integrazione funzionale.

10.2.3 – CONTENUTO DEL PROGETTO INTEGRATO

Il progetto dovrà contenere almeno:

- a) analisi del contesto e dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;
- b) descrizione delle imprese partecipanti e delle rispettive attività;
- c) motivazione dell'aggregazione e descrizione delle complementarità;
- d) obiettivi generali e specifici;
- e) descrizione analitica delle attività comuni;
- f) descrizione degli investimenti riferibili a ciascun partecipante;
- g) modalità di coordinamento e governance;
- h) eventuali servizi, strumenti, spazi o attrezzature condivisi;
- i) strategia comune di comunicazione, promozione e marketing;
- j) cronoprogramma;
- k) quadro economico unitario, con separata evidenza delle spese comuni e delle spese riferibili alle singole imprese;
- l) indicatori e risultati attesi;
- m) modalità di mantenimento nel tempo della collaborazione e dei servizi comuni.

Particolare rilievo assume la dimostrazione del **valore aggiunto generato dall'integrazione**, anche in termini di ampliamento dell'offerta, miglioramento della qualità dei servizi, aumento dell'attrattività, innovazione, accessibilità e capacità di intercettare nuovi utenti.

10.2.4 – SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito del progetto integrato sono ammissibili sia:

- a) **spese riferibili alle singole imprese partecipanti, purché previste dall'Art. 12 e direttamente funzionali al progetto integrato;**

sia:

- b) **spese comuni**, tra cui, a titolo esemplificativo:

- attrezzature e dotazioni condivise;
- piattaforme digitali comuni;
- siti web, sistemi di prenotazione, marketplace, CRM e strumenti digitali condivisi;
- segnaletica e strumenti di riconoscibilità comune;
- branding e immagine coordinata;
- campagne comuni di comunicazione e marketing territoriale;
- contenuti fotografici, video e digitali;
- piccoli allestimenti funzionali alle attività comuni;
- eventi comuni una tantum funzionali all'avvio o alla promozione del progetto;
- servizi specialistici per la progettazione e il coordinamento delle attività comuni;
- sistemi di rilevazione, monitoraggio e misurazione dei risultati.

Restano applicabili i limiti generali previsti dall'Art. 12, compreso il limite massimo del 30% per le opere edili e impiantistiche e il limite complessivo del 20% per progettazione, consulenze, marketing, branding e comunicazione.

10.2.5 – PROGETTI INDIVIDUALI DEI PARTECIPANTI

La partecipazione a un progetto integrato non impedisce alle singole imprese aderenti di presentare una distinta domanda riferita alla propria attività, purché:

- gli investimenti siano autonomi;
- le spese siano chiaramente separate;
- non vi sia sovrapposizione con il progetto integrato;
- sia rispettato il divieto di doppio finanziamento;
- siano rispettati il regime de minimis e le ulteriori condizioni dell'Avviso.

10.3 – CONTRATTI DI STRADA

10.3.1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

Ai fini del presente Avviso, per **Contratto di strada** si intende una particolare forma di progetto integrato, caratterizzata dalla concentrazione territoriale delle imprese partecipanti e finalizzata alla qualificazione coordinata di uno specifico asse viario o di un ambito urbano circoscritto e chiaramente riconoscibile.

Il Contratto di strada è costituito da un insieme coordinato di interventi, investimenti e azioni comuni realizzati da più imprese con attività ubicate nell'area identificata che, pur mantenendo la propria autonomia giuridica e imprenditoriale, collaborano per migliorare complessivamente:

- A. la qualità e la diversificazione dell'offerta commerciale, produttiva e di servizi;
- B. l'attrattività e la riconoscibilità dell'area;
- C. il decoro urbano e la qualità dei fronti commerciali;
- D. l'accessibilità e la fruibilità delle attività;
- E. il presidio e la vitalità dello spazio urbano;
- F. la comunicazione e la promozione coordinata dell'area;
- G. la digitalizzazione dei servizi e delle relazioni con l'utenza;
- H. la capacità delle imprese di sviluppare forme stabili di collaborazione.

Il Contratto di strada deve pertanto configurarsi come **progetto unitario e riconoscibile**, avente ad oggetto la riqualificazione e la valorizzazione di uno specifico ambito economico e urbano, e non può consistere nella mera sommatoria degli investimenti autonomi delle singole imprese.

La misura concorre alle finalità dell'Avviso relative al contrasto della desertificazione commerciale, alla riattivazione degli spazi, alla qualificazione dell'offerta, al rafforzamento del commercio di prossimità e alla creazione di forme strutturate di collaborazione tra operatori economici.

10.3.2 – AMBITO TERRITORIALE DEL CONTRATTO DI STRADA

Il Contratto di strada deve interessare imprese ubicate, o che si impegnino a localizzarsi nei termini previsti dal presente Avviso:

- A. sul **medesimo asse viario**;

oppure

- B. su assi viari direttamente contigui e funzionalmente collegati;

oppure

- C. all'interno di una **porzione urbana ristretta, omogenea, continua e chiaramente identificabile**.

L'ambito interessato deve essere interamente ricompreso in una delle aree bersaglio ammissibili del presente Avviso, così come identificate nelle planimetrie allegate:

- Centro Storico;
- Catanzaro Lido;
- Santa Maria;
- Gagliano.

Non sono ammissibili come Contratti di strada aggregazioni tra imprese localizzate in punti territorialmente distanti, prive di continuità spaziale o di un effettivo rapporto funzionale con lo specifico ambito urbano oggetto del progetto.

Il soggetto proponente deve allegare una **planimetria o cartografia di dettaglio** che individui:

- il perimetro interessato dal Contratto di strada;
- gli assi viari coinvolti;
- le unità locali delle imprese partecipanti;
- gli eventuali locali sfitti, inutilizzati o sottoutilizzati interessati dal progetto;
- gli eventuali spazi nei quali saranno realizzate le azioni comuni.

La delimitazione territoriale proposta sarà verificata dal Comune in relazione alla coerenza, continuità e funzionalità dell'ambito individuato.

10.3.3 – SOGGETTI PROPONENTI E FORMA OBBLIGATORIA DELL'AGGREGAZIONE

Il progetto di Contratto di strada deve essere presentato da una **Associazione Temporanea di Imprese – ATI**, costituita o costituenda.

I Contratti di strada sono ammissibili esclusivamente nell'ambito della Linea 2 – Microimprese e start-up locali e della Linea 3 – Resilienza e rilancio delle imprese esistenti; non sono ammissibili nell'ambito della Linea 1 – Imprese di Quartiere.

L'ATI deve essere composta da imprese localizzate, o da localizzare, nell'ambito territoriale individuato ai sensi del precedente paragrafo, fermo restando il rispetto delle condizioni soggettive e progettuali previste dalla Linea di intervento sulla quale il Contratto di strada è candidato.

Per la Linea 2 – Microimprese e start-up locali il Contratto di strada è ammissibile quando l'ATI è composta esclusivamente **da imprese che esercitano attività già esistenti localizzate nell'ambito territoriale prescelto, all'interno della specifica area bersaglio** oppure quando, in presenza di imprese o attività nuove, il numero dei partecipanti riferibili a nuove imprese o nuove attività è **strettamente inferiore al 50%** del numero complessivo delle imprese facenti parte dell'ATI. Le imprese con attività esistenti devono pertanto costituire la maggioranza numerica dei componenti dell'aggregazione.

Per la Linea 3 – Resilienza e rilancio delle imprese esistenti resta fermo il carattere prevalente della partecipazione di imprese con attività esistenti. In deroga alla disciplina ordinaria della Linea, nell'ambito dei soli Contratti di strada possono partecipare anche imprese costituenti e/o imprese già costituite che intendano avviare una nuova attività nell'area interessata, purché il numero complessivo di tali partecipanti sia **strettamente inferiore al 50%** del numero complessivo delle imprese facenti parte dell'ATI.

La soglia del 50% è calcolata esclusivamente sul numero complessivo delle imprese partecipanti all'ATI, senza ponderazione in base alle quote di partecipazione, all'ammontare delle spese o alla quota di contributo imputabile ai singoli componenti. Il numero delle imprese o attività nuove deve in ogni caso risultare inferiore, e non pari, alla metà dei componenti complessivi dell'ATI.

Le imprese costituenti ammesse alla partecipazione devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese e possedere tutti gli ulteriori requisiti richiesti entro il termine previsto dall'Avviso per la concessione del contributo e la sottoscrizione della convenzione.

L'ATI deve individuare un'impresa **capofila/mandataria**, che assume il ruolo di referente nei rapporti con il Comune di Catanzaro e assicura il coordinamento dell'attuazione del progetto comune.

L'atto di costituzione dell'ATI ovvero, in caso di ATI costituenda, l'impegno alla costituzione deve indicare almeno:

1. le imprese partecipanti;
2. il soggetto capofila;
3. le rispettive unità locali;
4. il perimetro territoriale interessato;
5. gli obiettivi del Contratto di strada;
6. le azioni comuni;
7. le attività attribuite a ciascun partecipante;
8. la ripartizione delle spese;
9. la ripartizione dell'eventuale contributo tra le imprese beneficiarie;
10. le modalità decisionali e organizzative;
11. le responsabilità dei partecipanti;
12. la durata della collaborazione;
13. gli obblighi relativi al mantenimento delle attività e delle azioni comuni.

La partecipazione al Contratto di strada non determina la perdita dell'autonomia giuridica delle singole imprese.

10.3.4 – LINEE DI INTERVENTO AMMESSE

I Contratti di strada sono ammissibili **esclusivamente nell'ambito della Linea 2 e della Linea 3** del presente Avviso. Essi non sono ammissibili sulla Linea 1 – Imprese di Quartiere.

Nello specifico:

a) Linea 2 – Microimprese e start-up locali

Sono ammissibili Contratti di strada di dimensione e caratteristiche coerenti con la scala economica della Linea, aventi ad oggetto azioni coordinate finalizzate alla qualificazione dell'offerta, al rafforzamento dei servizi, al decoro e alla riconoscibilità dell'area. L'ATI deve essere composta esclusivamente da imprese con attività esistenti oppure, qualora partecipino nuove imprese o nuove attività, queste devono essere in numero strettamente inferiore al 50% del numero complessivo dei componenti dell'ATI, secondo quanto previsto dall'art. 10.3.3.

b) Linea 3 – Resilienza e rilancio delle imprese esistenti

Sono ammissibili Contratti di strada finalizzati alla realizzazione coordinata di interventi di riqualificazione, restyling, efficientamento, decoro, accessibilità, digitalizzazione, comunicazione e rilancio delle attività. L'ATI deve essere composta in via prevalente da imprese con attività esistenti; è ammessa la partecipazione di nuove imprese o di imprese già costituite che intendano avviare una nuova attività, purché tali partecipanti siano in numero strettamente inferiore al 50% del numero complessivo dei componenti dell'ATI, secondo quanto previsto dall'art. 10.3.3.

Per ciascun Contratto di strada trovano applicazione le disposizioni relative alla Linea prescelta, comprese quelle concernenti procedura di selezione, intensità dell'aiuto, spesa minima, cofinanziamento e massimale concedibile, nonché le specifiche condizioni di composizione dell'ATI previste dal presente articolo.

10.3.5 – CONTENUTO MINIMO DEL PROGETTO

L'ATI deve presentare un **Progetto di Contratto di strada** unitario, nel quale siano descritti in maniera analitica almeno i seguenti elementi:

- a) denominazione del Contratto di strada;
- b) individuazione e descrizione dell'area interessata;
- c) analisi dello stato attuale dell'ambito, con particolare riferimento a:
 - caratteristiche economiche e commerciali;
 - attività presenti;
 - eventuali locali sfitti o inutilizzati;

- principali flussi di utenza;
- accessibilità;
- decoro e qualità urbana;
- servizi disponibili;
- criticità;
- fabbisogni delle imprese e dell'utenza;

d) elenco delle imprese aderenti e descrizione delle relative attività, con espressa indicazione, per ciascun componente, della condizione di impresa/attività esistente ovvero di nuova impresa/nuova attività ai fini dell'art. 10.3.3, nonché prospetto riepilogativo che dimostri il rispetto della soglia numerica prevista per la Linea 2 o per la Linea 3;

e) motivazioni che giustificano l'attivazione del Contratto di strada;

f) obiettivi generali e specifici;

g) strategia comune proposta per la qualificazione dell'area;

h) descrizione analitica degli interventi e delle azioni comuni;

i) eventuali interventi coordinati presso le singole unità locali;

j) modalità di integrazione e complementarità tra le imprese;

k) organizzazione e governance dell'ATI;

l) eventuali servizi comuni;

m) strategia di marketing territoriale, comunicazione e promozione coordinata;

n) eventuali strumenti digitali comuni;

o) eventuali iniziative comuni di animazione, lancio o promozione;

p) cronoprogramma;

q) quadro economico complessivo;

r) distinta indicazione delle spese comuni e delle spese imputabili ai singoli partecipanti;

s) fonti di finanziamento e quote di cofinanziamento;

t) risultati attesi;

u) indicatori di realizzazione e risultato;

v) modalità di monitoraggio;

w) modalità attraverso le quali si intende garantire la continuità e il mantenimento nel tempo delle azioni comuni.

Il progetto dovrà evidenziare in maniera specifica il **valore aggiunto derivante dalla concentrazione territoriale e dalla collaborazione tra le imprese**, dimostrando che le azioni comuni producono effetti ulteriori rispetto alla realizzazione separata dei singoli investimenti.

10.3.6 – SPESE AMMISSIBILI

Per i Contratti di strada sono ammissibili le categorie di spesa previste dall'Art. 12 del presente Avviso, purché strettamente pertinenti e funzionali al progetto approvato.

Sono in particolare ammissibili, a titolo esemplificativo:

- A. progettazione di un'immagine e di un'identità visiva coordinata del Contratto di strada;
- B. realizzazione di marchio, logo e strumenti coordinati di riconoscibilità dell'area;
- C. segnaletica commerciale e informativa coordinata;
- D. vetrofanie, elementi grafici e strumenti comuni di identificazione delle attività aderenti;
- E. piccoli allestimenti e arredi coordinati;
- F. interventi coordinati su facciate, vetrine, ingressi e spazi di relazione delle imprese aderenti, ove ammissibili e direttamente funzionali al progetto comune;
- G. soluzioni coordinate per il miglioramento dell'accessibilità;
- H. interventi coordinati di illuminazione, efficientamento e qualificazione estetica delle attività;
- I. piattaforme web comuni;
- J. applicazioni e strumenti digitali;
- K. sistemi comuni di prenotazione, vendita, fidelizzazione e gestione della clientela;
- L. marketplace e sistemi di promozione online;
- M. strumenti per la misurazione e il monitoraggio dei flussi e dei risultati;
- N. campagne di comunicazione e marketing territoriale;
- O. produzione di contenuti fotografici, audiovisivi e digitali;
- P. storytelling e promozione coordinata dell'area;
- Q. eventi comuni **una tantum**, strettamente funzionali all'avvio, al lancio e alla promozione del Contratto di strada;
- R. servizi specialistici per la progettazione e il coordinamento delle attività comuni;
- S. sistemi organizzativi e strumenti necessari alla gestione e al coordinamento dell'ATI;
- T. ulteriori beni, servizi e investimenti direttamente collegati alle finalità del progetto e rientranti nelle categorie ammissibili dell'Avviso.

Sono altresì ammissibili gli investimenti realizzati presso le singole imprese aderenti quando siano **unitariamente progettati e direttamente funzionali alla strategia comune del Contratto di strada**.

Restano fermi i limiti generali dell'Art. 12, compreso il limite massimo del 30% dei costi ammissibili per opere edili e impiantistiche e il limite massimo complessivo previsto per progettazione, consulenze specialistiche, pianificazione imprenditoriale, marketing, branding e comunicazione.

Non sono ammissibili quali costi comuni del Contratto di strada:

- spese ordinarie di gestione delle singole imprese;
- canoni, utenze e costi correnti non espressamente ammissibili;
- scorte e merci destinate alla rivendita;
- materie prime ordinarie;
- costi ordinari del personale;
- spese prive di un rapporto diretto con il progetto comune;
- spese già imputate a un distinto progetto individuale della medesima impresa.

10.3.7 – RAPPORTI CON I PROGETTI INDIVIDUALI DELLE IMPRESE PARTECIPANTI

La partecipazione di un'impresa al Contratto di strada **non preclude la presentazione, da parte della medesima impresa, di una distinta domanda di finanziamento riferita alla propria attività**, purché la domanda individuale sia ammissibile in base alle disposizioni della relativa Linea.

Pertanto, una stessa impresa può:

- a) partecipare al progetto comune di Contratto di strada quale componente dell'ATI;
- e
- b) presentare una distinta candidatura per finanziare investimenti specifici relativi alla propria attività.

Il progetto individuale deve tuttavia avere ad oggetto **investimenti autonomi, chiaramente identificabili, separabili e non sovrapponibili** rispetto alle spese del Contratto di strada.

È vietata la doppia imputazione della medesima spesa. Uno stesso bene, servizio, lavoro, fattura o altra voce di costo non può essere finanziato, in tutto o in parte, sia attraverso il progetto comune sia attraverso la domanda individuale.

Il quadro economico del Contratto di strada e quello dell'eventuale progetto individuale devono consentire l'immediata individuazione e separazione delle rispettive spese.

Resta fermo, per ciascuna impresa, il rispetto:

- delle disposizioni in materia di cumulo;
- del divieto di doppio finanziamento;
- del plafond de minimis;
- delle condizioni e dei massimali previsti dall'Avviso.

Tale disciplina sviluppa la previsione già contenuta nell'Avviso secondo cui i componenti di un progetto integrato possono presentare ulteriori domande esclusivamente per investimenti autonomi, distinti e non sovrapponibili.

10.3.8 – OBBLIGHI DI MANTENIMENTO E VARIAZIONI

L'ammissione a finanziamento comporta l'obbligo per l'ATI e per le imprese aderenti di realizzare il Contratto di strada secondo la configurazione progettuale approvata.

Per il periodo di stabilità previsto dall'Avviso devono essere mantenuti, salvo autorizzazione del Comune:

- a) la funzionalità complessiva del Contratto di strada;
- b) gli interventi e i servizi comuni finanziati;
- c) la localizzazione delle attività nell'ambito territoriale approvato;
- d) gli elementi essenziali di coordinamento e collaborazione tra le imprese;
- e) gli eventuali impegni assunti e rilevanti ai fini della valutazione del progetto.
- f) il rispetto, per l'intera durata del progetto e del periodo di stabilità, delle condizioni di composizione dell'ATI previste dagli artt. 10.3.3 e 10.3.4, con particolare riferimento alla prevalenza numerica delle imprese con attività esistenti e alla soglia, strettamente inferiore al 50%, dei partecipanti riferibili a nuove imprese o nuove attività.

Le variazioni della composizione dell'ATI, della localizzazione delle imprese, del perimetro territoriale, del quadro economico o delle azioni comuni devono essere preventivamente comunicate al Comune e sono ammesse esclusivamente se non compromettono:

- la natura unitaria del progetto;
- la continuità territoriale dell'ambito;
- il raggiungimento degli obiettivi;
- i risultati attesi;
- il punteggio minimo necessario per l'ammissione;
- la sostenibilità complessiva dell'operazione.

In caso di recesso di uno dei partecipanti, l'Amministrazione verifica la permanenza delle condizioni che avevano determinato l'ammissione del progetto e può autorizzare la prosecuzione, la sostituzione del soggetto o la rimodulazione del Contratto di strada esclusivamente qualora ne restino inalterate finalità e funzionalità complessiva. In ogni caso, la variazione non può determinare il venir meno delle condizioni di composizione dell'ATI stabilite dagli artt. 10.3.3 e 10.3.4; qualora la quota dei partecipanti riferibili a nuove imprese o nuove attività raggiunga o superi il 50% del numero complessivo dei

componenti, il Contratto di strada perde il requisito di ammissibilità, fatte salve eventuali sostituzioni previamente autorizzate che ripristinino la composizione richiesta.

10.4 – FILIERE LOCALI

10.4.1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

Ai fini del presente Avviso, per **filiera locale** si intende un sistema coordinato di rapporti tra più imprese o soggetti economici localizzati nelle aree bersaglio e operanti in **fasi diverse, consecutive o complementari di una medesima catena economica**, produttiva, commerciale o di servizi.

La filiera può comprendere, a titolo esemplificativo:

- produzione;
- trasformazione;
- lavorazione artigianale;
- commercializzazione;
- esposizione e vendita;
- erogazione di servizi collegati;
- distribuzione;
- promozione;
- servizi turistici, culturali o creativi complementari;
- attività digitali funzionali alla commercializzazione o fruizione.

La filiera locale deve evidenziare una **relazione economica concreta e verificabile** tra i partecipanti e non può consistere in una generica collaborazione occasionale.

Possono configurare, a titolo esemplificativo, filiere locali:

- laboratorio artigianale o produttivo situato a **Gagliano o Santa Maria** collegato a punto vendita o showroom nel Centro Storico;
- produttore locale collegato ad attività commerciali o di somministrazione localizzate nelle aree bersaglio;
- imprese culturali e creative collegate a operatori commerciali, turistici o di servizio;
- attività del Lido collegate con guide, operatori culturali, botteghe, servizi e attività del Centro Storico;

- attività di produzione, esposizione, promozione e commercializzazione distribuite tra più aree bersaglio ma appartenenti allo stesso sistema economico.

Questa impostazione riprende anche gli esempi già contemplati nel presente Art. 10 dell'Avviso.

10.4.2 – AMBITO TERRITORIALE E PARTECIPANTI

La filiera deve coinvolgere almeno due operatori economici e deve interessare esclusivamente attività ubicate o da localizzare nelle aree ammissibili del presente Avviso.

A differenza del Contratto di strada, **non è richiesta la contiguità territoriale.**

I soggetti della filiera possono essere localizzati:

- nella medesima area bersaglio; oppure
- in differenti aree tra Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano,

purché il progetto dimostri l'esistenza di una relazione funzionale, produttiva o commerciale effettiva.

La filiera può essere formalizzata attraverso ATI, ATS, rete, accordo di collaborazione, contratto di filiera o altra forma idonea a disciplinare stabilmente i rapporti tra i partecipanti.

Deve essere individuato un soggetto capofila.

10.4.3 – CONTENUTO DEL PROGETTO DI FILIERA

Il progetto dovrà descrivere almeno:

- a) soggetti partecipanti;
- b) attività esercitate da ciascun soggetto;
- c) ruolo ricoperto da ciascun partecipante nella catena del valore;
- d) prodotti o servizi interessati;

- e) rapporti economici e funzionali esistenti o da attivare;
- f) flussi di prodotti, servizi, utenti o informazioni tra i partecipanti;
- g) investimenti da realizzare;
- h) attività comuni;
- i) eventuali strumenti digitali condivisi;
- j) modalità di commercializzazione o promozione congiunta;
- k) eventuale marchio, immagine o sistema di comunicazione comune;
- l) cronoprogramma;
- m) quadro economico;
- n) governance;
- o) risultati attesi e indicatori;
- p) modalità attraverso le quali sarà garantita la continuità della filiera dopo la conclusione del progetto.

Dovrà essere chiaramente dimostrato in che modo la filiera contribuisce al **rafforzamento del sistema economico locale**, alla creazione di relazioni stabili tra imprese e alla valorizzazione delle produzioni, dei servizi e delle vocazioni territoriali.

10.4.4 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese previste dall'Art. 12 direttamente funzionali alla creazione o al rafforzamento della filiera.

Possono essere finanziati, in particolare:

- macchinari e attrezzature destinati alle attività produttive o commerciali inserite nella filiera;
- arredi e dotazioni funzionali ai punti di esposizione, vendita o servizio;

- hardware e software per la gestione dei rapporti di filiera;
- piattaforme digitali per ordini, prenotazioni, gestione prodotti e servizi, comunicazione e vendita;
- strumenti comuni di tracciabilità, gestione e monitoraggio;
- branding e immagine coordinata;
- packaging e strumenti di presentazione dei prodotti, ove configurabili come investimento ammissibile e non come materiale corrente di consumo;
- siti web e strumenti di promozione;
- campagne di comunicazione e marketing territoriale;
- piccoli allestimenti per showroom, spazi espositivi o dimostrativi;
- servizi specialistici necessari alla progettazione, organizzazione e implementazione della filiera;
- interventi sulle unità locali dei singoli partecipanti strettamente connessi alla funzione svolta nella filiera.

Non sono ammissibili come spese di filiera le normali transazioni commerciali tra le imprese partecipanti, l'acquisto ordinario di merci o materie prime, le scorte e le spese correnti di funzionamento.

Anche per le filiere si applicano i limiti percentuali previsti dall'Art. 12.

10.4.5 – RAPPORTI TRA PROGETTO DI FILIERA E PROGETTI INDIVIDUALI

La partecipazione a una filiera locale non impedisce alle imprese aderenti di presentare una propria domanda individuale.

Il progetto individuale deve però riguardare **investimenti autonomi e distinti** da quelli imputati al progetto di filiera.

Non è consentita la duplicazione delle medesime spese tra:

- progetto di filiera;
- progetto individuale;
- eventuale ulteriore progetto integrato o Contratto di strada.

Il beneficiario dovrà quindi garantire una contabilità e una documentazione chiaramente separabili.

ART. 11 – FORMA, INTENSITÀ E MASSIMALI DELL’AIUTO

Il sostegno previsto dal presente Avviso è concesso sotto forma di **contributo in conto capitale**, nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti *de minimis*, delle disposizioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e delle condizioni previste dal presente Avviso.

L'intensità massima dell'aiuto è pari all'**80% dei costi complessivamente ammessi**, con conseguente obbligo, a carico del beneficiario, di assicurare un **cofinanziamento privato minimo pari al 20%** della spesa ammissibile.

La spesa minima, il contributo massimo concedibile e l'intensità dell'aiuto sono determinati come segue:

Linea	Spesa minima ammissibile	Contributo massimo	Intensità massima	Cofinanziamento minimo
Linea 1 – Imprese di Quartiere	€ 20.000,00	€ 60.000,00 per impresa singola; € 120.000,00 per progetto integrato	80%	20%
Linea 2 – Microimprese e start-up locali	€ 10.000,00	€ 40.000,00	80%	20%
Linea 3 – Resilienza e rilancio imprese esistenti	€ 20.000,00	€ 40.000,00	80%	20%

11.1 – DETERMINAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Il cofinanziamento effettivamente concedibile è determinato applicando l'intensità massima dell'80% alla spesa ritenuta ammissibile in sede di istruttoria, nei limiti dei massimali previsti per la Linea di intervento prescelta.

Qualora, a seguito della verifica di ammissibilità o congruità delle spese, il costo complessivo del progetto venga rideterminato, il contributo è conseguentemente ricalcolato nel rispetto dell'intensità massima e dei massimali sopra indicati.

Il beneficiario è tenuto a garantire con risorse proprie o con altre risorse private ammissibili la quota di cofinanziamento non coperta dal contributo pubblico, nonché l'intero importo delle eventuali spese non ammissibili.

11.2 – PROGETTI INTEGRATI

Per i progetti integrati di cui all'Art. 10.2, candidati sulla Linea 1, il contributo massimo complessivamente concedibile è pari a € 120.000,00.

Il quadro economico del progetto deve indicare distintamente:

- a) le spese comuni dell'aggregazione;
- b) le spese direttamente riferibili a ciascuna impresa partecipante;
- c) la quota di contributo imputabile a ciascun beneficiario;
- d) la quota di cofinanziamento privato assicurata dai partecipanti.

Il contributo deve essere attribuito ai singoli beneficiari effettivi nel rispetto del regime *de minimis* applicabile a ciascuna impresa e delle risultanze del Registro Nazionale Aiuti.

11.3 – CONTRATTI DI STRADA

I Contratti di strada di cui all'Art. 10.3 sono ammissibili esclusivamente nell'ambito della Linea 2 e della Linea 3, nel rispetto delle condizioni di composizione dell'ATI previste dagli artt. 10.3.3 e 10.3.4.

Per essi trovano applicazione i limiti economici, l'intensità di aiuto e i massimali previsti dalla **Linea di intervento sulla quale viene presentato il progetto**.

Pertanto:

- se il Contratto di strada è presentato sulla Linea 2, si applicano la spesa minima, l'intensità e il massimale previsti per la Linea 2;
- se il Contratto di strada è presentato sulla Linea 3, si applicano la spesa minima, l'intensità e il massimale previsti per la Linea 3.
- Il rispetto della composizione minima dell'ATI, con prevalenza numerica delle imprese con attività esistenti e numero dei partecipanti riferibili a nuove imprese o nuove attività strettamente inferiore al 50% del totale, costituisce condizione di ammissibilità e deve permanere secondo quanto previsto dall'art. 10.3.8.

La ripartizione del contributo tra le imprese partecipanti all'ATI deve risultare dal quadro economico e dall'accordo costitutivo o dall'impegno alla costituzione dell'aggregazione.

11.4 – FILIERE LOCALI

Per le filiere locali di cui all'Art. 10.4 si applicano, analogamente, la spesa minima, l'intensità e il massimale previsti dalla Linea prescelta.

Qualora la filiera assuma la configurazione di progetto integrato presentato sulla Linea 1, trova applicazione il relativo massimale di € 120.000,00.

11.5 – RAPPORTI CON EVENTUALI PROGETTI INDIVIDUALI

Nel caso in cui una impresa partecipante a un progetto integrato, a un Contratto di strada o a una filiera locale presenti anche un distinto progetto individuale, i relativi contributi possono essere concessi esclusivamente a condizione che:

- gli investimenti siano autonomi e chiaramente separabili;
- non vi sia sovrapposizione delle medesime spese;
- sia rispettato il divieto di doppio finanziamento;
- siano rispettati i massimali previsti dalla Linea;
- sia disponibile il plafond *de minimis* necessario.

Le medesime spese non possono essere imputate, neppure parzialmente, a più domande.

11.6 – REGIME DE MINIMIS

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una **impresa unica** non può superare € 300.000,00 **nell'arco di tre anni**, secondo le modalità di calcolo previste dal Regolamento.

La concessione del contributo è subordinata alla verifica effettuata dal Comune attraverso il Registro Nazionale Aiuti e alla disponibilità del relativo plafond.

Nel caso di ATI, progetti integrati, Contratti di strada o filiere locali, la verifica del limite *de minimis* è effettuata **separatamente per ciascuna impresa beneficiaria**, in relazione alla quota di aiuto alla stessa imputabile.

ART. 12 - SPESE AMMISSIBILI E LIMITI DI SPESA

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa, purché strettamente pertinenti e funzionali al progetto approvato e sostenute successivamente alla pubblicazione dell'Avviso:

- A. opere edili, impiantistiche e di riqualificazione funzionali al progetto, comprese opere murarie, ristrutturazione e adeguamento locali, impianti e reti tecnologiche, facciate, vetrine, accessi, serramenti, restyling strutturale, abbattimento barriere ed efficientamento energetico mediante opere, nel limite massimo complessivo del 30% dei costi totali ammissibili;
- B. macchinari, attrezzature, arredi e strumenti di produzione, vendita, esposizione e servizio, nuovi di fabbrica;
- C. hardware, software, piattaforme digitali, sistemi gestionali, e-commerce, prenotazione, CRM, cybersecurity, POS e sistemi di tracciamento dei flussi;
- D. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza e consulenze specialistiche direttamente connesse all'investimento;
- E. marketing territoriale, branding, comunicazione e contenuti professionali direttamente connessi all'avvio o rilancio;
- F. spese comuni per progetti integrati e contratti di strada: arredo coordinato, segnaletica, piccoli allestimenti, eventi comuni una tantum, comunicazione unitaria e sistemi di coordinamento.

Le spese per progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza, consulenze specialistiche, pianificazione imprenditoriale, marketing territoriale, branding e comunicazione sono ammissibili, se direttamente connesse al progetto, entro il limite massimo complessivo del 20% del costo totale ammissibile.

Per ciascuna voce di beni o servizi di importo superiore a € 5.000,00 al netto IVA deve essere prodotto almeno un preventivo analitico. Per le opere edili e impiantistiche la congruità è dimostrata mediante computo metrico estimativo redatto da tecnico abilitato sulla base del prezzario regionale vigente; per voci non contemplate è richiesta specifica analisi dei prezzi. Il Comune effettua comunque la verifica della congruità e può richiedere ulteriori evidenze o rideterminare la spesa ammissibile.

ART. 13 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese sostenute anteriormente alla presentazione dell'istanza di finanziamento;
- b) IVA recuperabile, interessi passivi, sanzioni, ammende, penali e spese legali contenziose;
- c) acquisto di terreni e immobili;
- d) scorte, merci destinate alla rivendita, materie prime ordinarie e spese correnti di gestione, salvo diversa espressa previsione del Programma;
- e) beni usati o rigenerati non ammessi dalla disciplina applicabile e beni meramente sostitutivi privi di effettiva funzionalità al progetto;

- f) spese pagate in contanti o con strumenti non tracciabili;
- g) spese non pertinenti al progetto o non adeguatamente documentate;
- h) attività e costi esclusi dal Regolamento de minimis o incompatibili con decoro, sicurezza, tutela dei minori, contrasto alla ludopatia, regolamenti comunali e finalità della Strategia.

ART. 14 - DNSH E IMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA

È obbligatoria l'autodichiarazione DNSH. Per investimenti qualificabili come infrastrutture con durata attesa di almeno cinque anni è obbligatoria la verifica di immunizzazione dagli effetti del clima ai sensi dell'art. 73, par. 2, lett. j), del Regolamento (UE) 2021/1060. Il modulo di screening è comunque compilato anche per dichiararne motivatamente la non applicabilità.

ART. 15 - REGIME DE MINIMIS, CUMULO E REGISTRO NAZIONALE AIUTI

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 300.000,00 nell'arco mobile di tre anni. La concessione è subordinata alla verifica e registrazione nel Registro Nazionale Aiuti e alla disponibilità del plafond del beneficiario.

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti o finanziamenti pubblici riferiti alle medesime spese quando ciò determini doppio finanziamento o superamento dell'intensità o del costo ammissibile. Il richiedente è tenuto a dichiarare ogni altro aiuto richiesto o ottenuto per il progetto.

ART. 16 – CATEGORIE DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI, ESCLUSIONI E CLAUSOLA DI COERENZA SOSTANZIALE

Sono ammissibili, prioritariamente ma non esclusivamente, le attività indicate nella tabella di cui all'art. 7 comma 7.5. L'ammissibilità della singola attività è valutata sulla natura effettiva dell'attività e sulla coerenza sostanziale con la Linea, la vocazione territoriale e gli obiettivi della Strategia.

Non sono ammissibili:

- A. progetti configurabili come mero trasferimento o sostituzione di attività preesistenti ai sensi dell'art. 7.3
- B. Attività incompatibili con il decoro urbano e la valorizzazione delle aree bersaglio;
- C. Sale giochi, sale scommesse, compro oro e attività similari;
- D. Attività produttive con impatto ambientale negativo.

- E. le iniziative imprenditoriali aventi ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la vendita o la somministrazione di prodotti mediante distributori automatici, apparecchi automatici o altre modalità di vendita prive della presenza continuativa di personale addetto all'interno dell'unità locale. Sono pertanto esclusi i progetti relativi all'apertura, al trasferimento, all'ampliamento o alla riqualificazione di locali destinati esclusivamente o prevalentemente all'installazione e alla gestione di distributori automatici di alimenti, bevande o altri prodotti. L'esclusione è motivata dalla mancata coerenza di tali modelli organizzativi con le finalità dell'Avviso, volte a favorire il presidio attivo degli spazi urbani, la creazione di occupazione, la relazione diretta con l'utenza, la qualità dell'accoglienza e l'animazione commerciale e sociale delle aree bersaglio.
- F. le iniziative aventi ad oggetto l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento o la riqualificazione di esercizi commerciali caratterizzati dalla vendita generalista e non specializzata di un assortimento eterogeneo di prodotti appartenenti a una pluralità di categorie merceologiche, prevalentemente standardizzati, seriali o di largo consumo, privi di una specifica caratterizzazione qualitativa, artigianale, culturale, creativa, identitaria o territoriale coerente con gli obiettivi del presente Avviso. Sono, in particolare, escluse le attività configurabili come grandi bazar, empori generalisti, esercizi "tutto a basso costo" o analoghe formule commerciali nelle quali non sia individuabile una categoria merceologica prevalente e qualificante o un progetto commerciale specializzato.
- G. Sono escluse dal finanziamento le attività prevalentemente riconducibili alla manutenzione, riparazione e lavaggio dei veicoli, e in particolare:
- attività di meccatronica e di officina per la manutenzione e riparazione di autoveicoli e altri veicoli;
 - attività di gommista, riparazione, sostituzione e manutenzione di pneumatici;
 - attività di lavaggio e autolavaggio di autoveicoli e altri veicoli.
 - attività di carrozzeria.

Le esclusioni di cui al presente articolo rispondono all'esigenza di concentrare le risorse disponibili sulle attività economiche maggiormente coerenti con le finalità di rigenerazione urbana, rivitalizzazione commerciale, qualificazione dei fronti strada, incremento dell'attrattività e della fruibilità delle aree bersaglio e rafforzamento dei servizi di prossimità perseguite dall'Intervento 8.2.

L'individuazione delle attività non ammissibili non costituisce una valutazione negativa delle medesime sotto il profilo economico o imprenditoriale, ma rappresenta una scelta di selettività della misura, connessa alla necessità di assicurare la massima coerenza tra le risorse pubbliche impiegate e gli obiettivi specifici della Strategia Urbana Integrata.

In tale prospettiva sono escluse le attività la cui funzione prevalente, per caratteristiche tipologiche e modalità ordinaria di esercizio, risulti non prioritariamente orientata alla creazione di un'offerta commerciale, artigianale o di servizi capace di generare presidio urbano, fruizione degli spazi, permanenza dell'utenza, relazioni di prossimità e qualificazione dell'immagine e dell'identità dei quartieri.

Resta ferma l'ammissibilità di eventuali servizi accessori riconducibili alle predette attività quando abbiano carattere meramente secondario e strumentale rispetto a un'attività principale ammissibile e coerente con le finalità dell'Avviso.

ART. 17 - TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELL'ISTANZA E DELLA MODULISTICA ALLEGATA-RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Il presente Avviso pubblico è pubblicato in preinformazione dal 25 settembre 2026 al 30 settembre 2026. Durante il periodo di preinformazione non è consentita la presentazione delle istanze, che potranno essere trasmesse esclusivamente a decorrere dalla data di apertura dei termini di seguito indicata.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente mediante PEC all'indirizzo incentivi.imprese@certificata.comune.catanzaro.it, **A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2026 ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23,59 DEL 31 OTTOBRE 2026**. Fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

Nell'oggetto della PEC devono essere indicati: "AVVISO IMPRESE DI QUARTIERE - INTERVENTO 8.2 LINEA____",. Ciascuna PEC contiene una sola candidatura.

Non saranno prese in considerazione domande trasmesse con modalità diverse (consegna a mano, posta ordinaria, e-mail non certificata, fax).

Il Comune può prorogare, sospendere o riaprire i termini mediante apposito provvedimento pubblicato sul sito istituzionale.

Informazioni e delucidazioni sull'avviso potranno essere richieste ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL all'indirizzo: incentivi.imprese@comune.catanzaro.it Nell'apposita sezione del sito internet istituzionale verrà creata un'area dedicata alle FAQ sulla base della richiesta di delucidazioni pervenute.

ART. 18 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

18.1 DISPOSIZIONI GENERALI

La domanda dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione in formato PDF:

18.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) istanza di partecipazione redatta quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;
- b) dichiarazione de minimis e impresa unica;
- c) Formulario di progetto e piano imprenditoriale redatto su modulo predisposto dall'Ente;
- d) quadro economico/piano finanziario su modulistica predisposta dall'Ente;
- e) dichiarazione di localizzazione e documentazione relativa ai criteri premiali e agli elementi territoriali rilevanti ai fini della valutazione;
- f) documentazione titolo di disponibilità dell'immobile, preventivi, computo metrico, elaborati tecnici, accordi di aggregazione e documenti probatori;
- g) autodichiarazione DNSH e modulo climate proofing;
- h) dichiarazione degli impegni del beneficiario.
- i) **Per le ATI da costituire per contratti di strada, progetti integrati o filiere:**
 - Accordo preliminare sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti con indicazione del mandatario;
 - Documentazione di cui ai punti precedenti per ciascun componente;
- j) **Per le ATI già costituite per contratti di strada, progetti integrati o filiere:**
 - Atto costitutivo dell'ATI con mandato collettivo speciale irrevocabile al capofila;
 - Documentazione di cui ai punti precedenti per ciascun componente;
- k) Per i Contratti di strada, prospetto riepilogativo della composizione dell'ATI con indicazione, per ciascun componente, della natura di impresa/attività esistente o di nuova impresa/nuova attività, corredato dagli elementi documentali utili alla verifica del rispetto della soglia prevista dagli artt. 10.3.3 e 10.3.4.

18.3 DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

1. **Formulario di progetto e piano imprenditoriale redatto su apposita modulistica allegata.**
2. **Quadro economico dettagliato del progetto** (Allegato E), ripartito per categorie di spesa con indicazione:
 - a) Costi ammissibili per singola voce;
 - b) Per ciascuna voce di spesa il richiedente deve presentare almeno un preventivo analitico, datato e sottoscritto dal fornitore, redatto su carta intestata e contenente la descrizione dettagliata dei beni, dei servizi o dei lavori, le quantità, i prezzi unitari, l'IVA applicabile, le condizioni di fornitura e il periodo di validità. La presentazione di un unico preventivo non determina automaticamente il riconoscimento integrale della spesa proposta. Il Comune procede alla verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi mediante il

confronto con prezzi regionali o nazionali, listini ufficiali, cataloghi, prezziari delle camere di commercio, quotazioni pubblicamente accessibili, prezzi praticati per forniture analoghe, banche dati o altre fonti oggettive e verificabili. Qualora la documentazione prodotta non consenta di accertare la congruità del costo, il Comune può richiedere ulteriori preventivi, chiarimenti, specifiche tecniche o altra documentazione integrativa e può rideterminare la spesa ammissibile entro il valore ritenuto congruo.

- c) Per le opere edili e impiantistiche la congruità della spesa è dimostrata mediante computo metrico estimativo redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato, utilizzando il prezzo regionale vigente alla data di presentazione della domanda. Per le voci non contemplate nel prezzo deve essere allegata una specifica analisi dei prezzi e, ove necessario, idonea documentazione di mercato.
- d) Quota di finanziamento richiesto;
- e) Quota di cofinanziamento privato;

3. DOCUMENTAZIONE SULLA DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE :

- a) Contratto di locazione registrato con durata residua idonea a coprire l'intero periodo di realizzazione del progetto e il successivo periodo di stabilità di tre anni decorrenti dal pagamento finale del contributo o contratto preliminare nell'ambito del quale si specifica che il contratto di locazione verrà attivato e sottoscritto solo in caso di finanziamento del progetto. Nel caso in cui si sia in possesso del solo contratto preliminare, lo stesso dovrà essere finalizzato e quindi registrato prima della sottoscrizione della convenzione, ovvero a finanziamento approvato;
- b) Contratto di comodato registrato con durata residua idonea a coprire l'intero periodo di realizzazione del progetto e il successivo periodo di stabilità di tre anni decorrenti dal pagamento finale del contributo;
- c) Atto di proprietà o promessa di acquisto;
- d) Dichiarazione del proprietario di assenso all'esecuzione dei lavori;

4. PLANIMETRIE E DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- a) Planimetrie catastali aggiornate;
- b) Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto (piante, sezioni, prospetti);
- c) Relazione tecnica descrittiva degli interventi;
- d) Computo metrico estimativo (per opere edili);
- e) Eventuale permesso di costruire/SCIA/CILA se già acquisiti;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEL COFINANZIAMENTO:

- a) Estratti conto bancari o attestazioni da parte di Istituti di Credito che attestino che le disponibilità finanziarie dell'impresa siano sufficienti a coprire il cofinanziamento richiesto;
- b) Delibere assembleari o atti riportanti la firma di tutte le imprese facenti parte dell'ATI nelle quali gli stessi si impegnano a mettere a disposizione le somme necessarie a coprire il cofinanziamento richiesto, indicando gli importi dei singoli impegni;
- c) Lettere di impegno di istituti di credito per finanziamenti;
- d) Garanzie patrimoniali;

Tale documentazione può essere sostituita da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla disponibilità del cofinanziamento. Ove ricorra questa fattispecie, in caso di ammissione a finanziamento la stessa avverrà con riserva ed il richiedente dovrà presentare la documentazione richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dalla quale risulti l'ammissione a finanziamento.

6. Dichiarazione relativa alla localizzazione

7. **Dichiarazione di impegno** a:

- a) Mantenere l'attività, l'unità locale e la destinazione degli investimenti per tre anni decorrenti dalla data del pagamento finale del contributo al beneficiario, secondo la disciplina di stabilità di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- b) Rispettare i tempi di realizzazione;
- c) Rispettare la normativa ambientale, urbanistica, commerciale
- d) Autorizzare i controlli da parte dell'Amministrazione;
- e) Restituire il contributo in caso di revoca;

18.4 SOTTOSCRIZIONE E VALIDITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione deve essere:

- **Sottoscritta digitalmente** con firma elettronica qualificata, oppure
- **Sottoscritta con firma autografa** e accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).

ART. 19 - INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE E REGOLARIZZAZIONE

La mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione **essenziale** comporta l'esclusione dalla procedura.

L'Amministrazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, la **regolarizzazione o integrazione** della documentazione **non essenziale**, assegnando un termine perentorio di **10 giorni** dalla richiesta.

ART. 20 - ISTRUTTORIA E PROCEDURE DI SELEZIONE

20.1 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione è nominata con determinazione dirigenziale ed è composta da almeno tre componenti con adeguata esperienza in materia economica, imprenditoriale, territoriale, urbanistica, commerciale o di sviluppo locale. I lavori sono verbalizzati.

20.2 LINEE 1 E 3 - GRADUATORIA

Per la Linea 1 sono formate graduatorie distinte per area territoriale; per la Linea 3 è formata un'unica graduatoria. Sono finanziabili esclusivamente i progetti che conseguono almeno 60 punti mediante i criteri ordinari A-D di cui all'art. 21. I criteri premiali di cui all'art. 22, fino a 9 punti, sono attribuiti solo successivamente e non possono concorrere al raggiungimento della soglia minima.

20.3 LINEA 2 - SPORTELLO

Per la Linea 2 l'ammissione avviene progressivamente in base all'ordine cronologico delle domande che abbiano superato le verifiche di ammissibilità e conseguito almeno 60 punti mediante i criteri ordinari A-D di cui all'art. 21, nei limiti delle risorse disponibili per la Linea 2. I criteri premiali di cui all'art. 22 sono attribuiti solo successivamente e non possono concorrere al raggiungimento della soglia minima. Non è formata una graduatoria comparativa unica.

ART. 21 - CRITERI DI VALUTAZIONE ORDINARIA

Le domande risultate ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito nel rispetto dei criteri di selezione dell'Azione 5.1.1 del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con DDG n. 11054/2024. I criteri ordinari sono ricondotti ai quattro macro-criteri regionali di efficacia, efficienza, utilità e sostenibilità/durabilità.

PUNTEGGIO E CRITERI ORDINARI

Ai criteri ordinari A-D sono attribuibili complessivamente 91 punti. La soglia minima di qualità, pari a 60 punti, deve essere raggiunta esclusivamente mediante tali criteri. I criteri premiali dell'art. 22, fino a 9 punti, sono attribuiti soltanto dopo il superamento della soglia e concorrono alla determinazione del punteggio finale, il cui massimo complessivo è pari a 100 punti.

Cod.	Macro-criterio PR	Criterio / elemento valutato	Punti max
A1	EFFICACIA	Coerenza e contributo del progetto agli obiettivi della Linea prescelta, dell'Intervento 8.2, dell'Azione 5.1.1 e della Strategia Urbana Integrata; chiara esplicitazione degli obiettivi e dei risultati attesi; valorizzazione delle vocazioni e dell'identità dell'area bersaglio.	25
B1	EFFICIENZA	Qualità tecnica del progetto e del modello imprenditoriale: chiarezza del modello di business, analisi del mercato e dei fabbisogni, coerenza tra obiettivi, attività, destinatari e risultati.	7
B2	EFFICIENZA	Capacità di incidere sulla qualificazione del sistema territoriale: recupero/riuso di locali sfitti o sottoutilizzati; miglioramento estetico e funzionale; presidio urbano; incremento dell'attrattività e della disponibilità di servizi per residenti, studenti, lavoratori e turisti; estensione della stagionalità e/o degli orari quando coerente con l'area e con la Linea.	7
B3	EFFICIENZA	Capacità di attivare integrazioni e sinergie: accordi, reti, ATS/ATI, contratti di strada, filiere tra quartieri, coordinamento e collaborazione con attori territoriali. Per la Linea 2 il criterio è applicato in misura proporzionata alla scala del progetto.	7

Cod .	Macro-criterio PR	Criterio / elemento valutato	Punti max
C1	UTILITÀ	Rilievo della digitalizzazione e qualità dei sistemi di comunicazione/monitoraggio: nuovi format, esperienzialità, servizi innovativi, integrazione online/offline, marketing territoriale, strumenti digitali e sistemi di monitoraggio. L'eventuale adesione a format di franchising è valutata, ove pertinente, per il contributo effettivo alla qualità, riconoscibilità e attrattività del progetto.	14
C2	UTILITÀ	Riduzione dei consumi energetici e accessibilità dei servizi offerti: accessibilità fisica, sensoriale, digitale e organizzativa; semplicità, fruibilità e diffusione dell'accesso; misure ambientali ed energetiche pertinenti alla tipologia di progetto.	10
D1	SOSTENIBILITÀ / DURABILITÀ	Adeguatezza dell'investimento rispetto alle attività e ai risultati attesi; sostenibilità economico-finanziaria del progetto e attendibilità delle previsioni di ricavo e di costo.	7
D2	SOSTENIBILITÀ / DURABILITÀ	Solidità del piano finanziario: cofinanziamento privato, cash flow, copertura finanziaria, capacità di gestione/manutenzione e mantenimento nel tempo dei risultati e degli investimenti.	7
D3	SOSTENIBILITÀ / DURABILITÀ	Efficienza attuativa: competenze ed esperienza del proponente/team, adeguatezza dell'organizzazione e dei ruoli, realizzabilità tecnica e amministrativa, congruità del cronoprogramma e capacità di rispettare tempi e adempimenti.	7

TOTALE CRITERI ORDINARI: 91 punti

21.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI QUALITATIVI

Per ciascun criterio/subcriterio qualitativo ogni componente della Commissione esprime uno dei sette giudizi predeterminati previsti dalle Linee guida regionali. Al giudizio corrisponde un coefficiente C. Il punteggio attribuito dal singolo commissario è determinato secondo la formula $P_a = P_{max} \times C$. Il punteggio del criterio è dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dai componenti della Commissione ed è arrotondato alla seconda cifra decimale; il terzo decimale pari o superiore a 5 determina l'arrotondamento per eccesso, negli altri casi per difetto.

Giudizio sintetico	Coefficiente
Completamente inadeguato o non valutabile	0/6 = 0,00
Insufficiente	1/6 ≈ 0,17
Mediocre	2/6 ≈ 0,33
Sufficiente	3/6 = 0,50
Buono	4/6 ≈ 0,67
Pienamente adeguato	5/6 ≈ 0,83
Ottimo	6/6 = 1,00

21.2 SOGLIA MINIMA E CRITERI DI PRIORITÀ

Sono finanziabili esclusivamente le domande che conseguono almeno 60 punti sui 91 punti disponibili per i criteri ordinari A-D. Per le Linee 1 e 3, a parità di punteggio finale prevalgono, nell'ordine: a) il progetto con il maggiore punteggio ordinario A-D; b) il progetto con il maggiore punteggio nel macro-criterio A - Efficacia; c) il progetto con il maggiore punteggio nel macro-criterio B - Efficienza; d) il progetto con la maggiore quota percentuale di cofinanziamento privato; e) l'ordine cronologico di presentazione. Per la Linea 2 resta ferma la priorità cronologica tra le domande che abbiano superato la soglia minima di qualità.

ART. 22 - CRITERI PREMIALI

I criteri premiali sono attribuiti con metodo binomiale (requisito posseduto e documentato = punteggio previsto; requisito assente o non documentato = 0 punti). Il punteggio premiale massimo è pari a 9 punti. I criteri premiali non concorrono al raggiungimento della soglia minima di 60 punti prevista dall'art. 21.2.

Cod.	Tipologia	Condizione / elemento premiale	Punti max
E1	Criterio premiale	Impresa giovanile o prevalenza di soci/titolari under 40: requisito posseduto e documentato alla data della domanda.	3
E2	Criterio premiale	Impresa femminile o prevalenza di soci/titolari donne: requisito posseduto e documentato alla data della domanda.	3

Cod .	Tipologia	Condizione / elemento premiale	Punti max
E3	Criterio premiale	Coinvolgimento lavorativo o formativo, previsto e quantificato nel progetto, di soggetti svantaggiati, NEET, disoccupati o persone con fragilità.	3

TOTALE CRITERI PREMIALI: 9 punti - PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO: 100 punti

22.1 RACCORDO DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI CON I CRITERI ORDINARI

Il riuso di immobili sfitti o inutilizzati, i progetti integrati con più imprese/reti/ATS/contratti di strada, la stagionalità o gli orari estesi, le filiere tra quartieri e l'eventuale adesione a format di franchising non costituiscono punteggi premiali autonomi aggiuntivi. Tali elementi sono valutati, quando pertinenti e documentati, all'interno dei criteri ordinari A1, B2, B3 e C1 in relazione al concreto contributo alla qualità, all'integrazione territoriale, all'attrattività e all'utilità del progetto.

Art. 23 - Tutoraggio e accompagnamento

L'Amministrazione può istituire, anche in collaborazione con associazioni di categoria, Camera di Commercio, ordini professionali, incubatori, università o altri soggetti qualificati, attività di tutoraggio per predisposizione del piano imprenditoriale, rendicontazione, marketing territoriale, compliance amministrativa e monitoraggio degli indicatori. Il supporto non sostituisce la responsabilità del proponente e non garantisce l'ammissione al finanziamento.

Art. 24 - Convenzione di finanziamento e avvio del progetto

Entro il termine indicato nella comunicazione di ammissione, il beneficiario deve sottoscrivere la convenzione di finanziamento/atto di adesione e d'obbligo, comprovare la disponibilità giuridica dell'immobile o dello spazio, confermare il piano finanziario, aprire o indicare l'unità locale nell'area bersaglio e produrre le autorizzazioni necessarie o il cronoprogramma per la loro acquisizione. Le imprese costituenti devono risultare costituite e iscritte al Registro delle Imprese entro tale data.

La convenzione disciplina: importo e intensità dell'aiuto; progetto e quadro economico approvati; tempi; modalità di erogazione; obblighi di rendicontazione e monitoraggio; indicatori; impegni derivanti dai criteri premiali; controlli; variazioni; revoca; mantenimento degli investimenti; comunicazione e visibilità.

Art. 25 - Modalità di erogazione del contributo

Per le Linee 1 e 3 il contributo può essere erogato mediante anticipo fino al 40% previa idonea garanzia, SAL intermedio fino al 40% a fronte di spese quietanzate e verificate pari almeno al 40% del progetto, e saldo finale previa verifica amministrativa, contabile e tecnica. Per la Linea 2 è prevista, di regola, erogazione in unica soluzione a saldo, salva diversa previsione della convenzione compatibile con le regole del Programma.

Ogni erogazione è subordinata alla regolarità contributiva e fiscale, alle verifiche antimafia, alla registrazione dell'aiuto nel RNA, alla disponibilità contabile e al positivo esito dei controlli.

Art. 26 - Durata, stabilità dell'operazione e mantenimento

I progetti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, salvo proroga motivata e autorizzata, non superiore a 6 mesi. Il periodo di stabilità dell'operazione per le PMI è stabilito in tre anni decorrenti dalla data del pagamento finale del contributo. Durante tale periodo devono essere mantenuti attività, unità locale nell'area bersaglio, destinazione e funzionalità degli investimenti, concept approvato e impegni derivanti dai criteri premiali rilevanti ai fini del punteggio o della concessione.

Gli obblighi di conservazione documentale, controllo, audit, monitoraggio e comunicazione restano soggetti ai diversi termini previsti dalla normativa del Programma e non sono limitati al periodo triennale di stabilità.

Art. 27 - Obblighi dei beneficiari

- A. realizzare il progetto approvato nel rispetto di tempi, costi, localizzazione e concept;
- B. garantire il cofinanziamento minimo e la copertura finanziaria della quota privata;
- C. mantenere attività, unità locale e investimenti per il periodo di stabilità;
- D. rispettare obblighi di rendicontazione, monitoraggio e indicatori;
- E. conservare la documentazione per i termini previsti;
- F. rispettare normativa fiscale, contributiva, del lavoro, sicurezza, ambiente, privacy, antiriciclaggio, tracciabilità e autorizzazioni;
- G. rendere visibile il sostegno dell'Unione europea, Regione Calabria e Comune di Catanzaro secondo le regole di comunicazione;
- H. comunicare tempestivamente variazioni societarie, localizzative, progettuali o finanziarie;
- I. consentire controlli documentali e in loco.

Art. 28 - Variazioni, rinunce, subentri e scorrimento

Le variazioni del progetto, quadro economico, localizzazione, compagine societaria, attività, partner o cronoprogramma devono essere preventivamente comunicate e autorizzate. Non sono ammesse variazioni che modifichino natura, finalità, Linea, area prevalente o elementi essenziali che hanno determinato ammissione e punteggio, salvo casi eccezionali motivati e compatibili con il Programma.

Le risorse liberate per rinunce, decadenze, revoche o economie sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie o degli elenchi della Linea 2. Il subentro è ammesso esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa e previa verifica di continuità, requisiti, capacità economico-finanziaria e de minimis.

Art. 29 - Revoca, decadenza e recupero

Il contributo è revocato, in tutto o in parte, nei casi di dichiarazioni mendaci, perdita dei requisiti, irregolarità non sanabili, mancata realizzazione, mancato mantenimento dell'attività, trasferimento fuori area, alienazione o distrazione dei beni, superamento del massimale de minimis, doppio finanziamento, mancata rendicontazione, snaturamento del concept approvato, mancato rispetto degli impegni derivanti dai criteri premiali o delle prescrizioni di comunicazione e visibilità.

Il finanziamento sarà inoltre revocato quando si ravvisi che si tratta di progetto configurabile come mero trasferimento o sostituzione di attività preesistenti ai sensi dell'art. 7.3

La revoca parziale può essere applicata in proporzione all'inadempimento. Le somme indebitamente percepite sono recuperate con gli interessi previsti dalla normativa applicabile, fatti salvi ulteriori responsabilità e sanzioni.

Art. 30 - Controlli, monitoraggio e rendicontazione

Il Comune di Catanzaro, la Regione Calabria, l'Autorità di Gestione e gli organismi nazionali ed europei competenti possono effettuare controlli documentali, amministrativi, contabili, tecnici e in loco anche successivamente al saldo. Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso ai locali, fornire documenti e collaborare con gli organi di controllo.

Il monitoraggio riguarda avanzamento fisico, finanziario e procedurale, localizzazione, indicatori di risultato, occupazione, riuso degli immobili, attuazione degli impegni derivanti dai criteri premiali e dagli elementi rilevanti ai fini della valutazione e permanenza dell'attività. La rendicontazione deve assicurare piena tracciabilità tra spesa, fattura, pagamento, preventivo, bene/servizio, voce del quadro economico e risultato progettuale.

Art. 31 - Privacy, trasparenza, pubblicità e comunicazione

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale per le finalità connesse al procedimento, alla concessione, gestione, controllo e rendicontazione. L'informativa completa è riportata nella modulistica.

I beneficiari devono rispettare gli obblighi di informazione e visibilità previsti dal PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e utilizzare la dicitura "FINANZIATO CON FONDI PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 - STRATEGIA URBANA INTEGRATA DI CATANZARO", unitamente ai loghi e alle ulteriori indicazioni previste dalle disposizioni del Programma.

Art. 32 - Responsabile del procedimento e informazioni

Ai sensi della Legge n. 241/1990, Il Responsabile Unico di Progetto e responsabile del procedimento è la dott.ssa Benedetta De Vita, Dirigente competente per l'attuazione dell'Operazione n. 8.

Informazioni e delucidazioni sull'avviso potranno essere richieste ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL all'indirizzo: incentivi.imprese@comune.catanzaro.it Nell'apposita sezione del sito internet istituzionale verrà creata un'area dedicata alle FAQ sulla base della richiesta di delucidazioni pervenute.

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa europea, nazionale e regionale vigente, il PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, la Strategia Urbana Integrata, la Convenzione Operativa, le deliberazioni della Giunta comunale n. 337/2026 e n. 542/2026, il progetto della Scheda Operazione n. 8, i manuali e le disposizioni dell'Autorità di Gestione e i regolamenti comunali applicabili.

Il Comune si riserva di sospendere, prorogare, modificare o revocare la procedura per motivate esigenze di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni della Regione Calabria o dell'Autorità di Gestione. La partecipazione comporta l'accettazione integrale dell'Avviso, della modulistica e dello schema di convenzione.

Art. 34 - Allegati

Allegato A - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva/atto di notorietà;

Allegato B - Dichiarazione de minimis e impresa unica;

Allegato C - Dichiarazione requisiti e assenza cause di esclusione;

Allegato D - Formulario di progetto e piano imprenditoriale;

Allegato E - Quadro economico e piano finanziario;

Allegato F - Dichiarazione di localizzazione, Linea prescelta, criteri premiali ed elementi territoriali rilevanti ai fini della valutazione;

Allegato G - Accordo di progetto integrato/rete/ATS/contratto di strada, ove pertinente;

Allegato H - Dichiarazione degli impegni del beneficiario;

Allegato I - Autodichiarazione DNSH;

Allegato L - Modulo di immunizzazione dagli effetti del clima;

Allegato M – Schema generale di convenzione di finanziamento/atto adesione e d'obbligo;

Allegato N - Scheda di valutazione della Commissione;

Allegato O - Cartografie delle quattro aree bersaglio;

Allegato P - clausola di coerenza sostanziale.

Cartografie delle quattro aree bersaglio

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Benedetta De Vita